SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

413ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-51

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 53-76

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 77-97

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca* . . *Pag.* 3, 7, 18 e *passim*
BRIGNONE *(LP), relatore* . . . . . 7, 11, 17 e *passim*
ACCIARINI *(DS-U)* . . . . . 8, 13, 14 e *passim*
MALABARBA *(Misto-RC)* . . . . . 10, 17, 19 e *passim*
MANIERI *(Misto-SDI)* 12, 45
FRANCO Vittoria *(DS-U)* . . . . . 21, 22, 37 e *passim*
TESSITORE *(DS-U)* 24
MONTICONE *(Mar-DL-U)* 28, 30, 31
SOLIANI *(Mar-DL-U)* 31, 35
PAGANO *(DS-U)* 31, 32
MALAN *(FI)* 40
MARINO *(Misto-Com)* 41
FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)* 44
BETTA *(Aut)* 48
GABURRO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 49

Verifica del numero legale 12

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 14, 23, 31 e *passim*

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1877:

Ordine del giorno 53

Articolo 1 ed emendamenti 54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Articolo 2 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 58
Articolo 3 ed emendamenti 60
Articolo 4 ed emendamenti 65
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 70
Articolo 5 ed emendamenti 71
Articolo 6 ed emendamenti 75

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 77

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 87

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 51
Mozioni 88
Interrogazioni 89
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 96

ERRATA CORRIGE 96

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la replica del relatore.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. L'alto livello della discussione è la migliore testimonianza del grado di approfondimento raggiunto nel corso dell'esame del disegno di legge, del resto avviato sin dalla scorsa legislatura. Il provvedimento, che trae origine dal Protocollo addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato e dall'Intesa tra la Conferenza episcopale italiana e le autorità scolastiche, con la quale lo Stato si è impegnato a definire una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione, definisce un eccellente equilibrio in una materia molto complessa. Il Governo si riconosce pienamente nella approfondita replica del senatore Brignone e respinge i rilievi critici sollevati nel corso della discussione generale. Infatti, l'accesso in ruolo per gli insegnanti di religione avviene comunque tramite concorso per titoli ed esami, cioè attraverso la modalità specifica per il reclutamento del personale nel pubblico impiego, e l'idoneità rilasciata dall'autorità diocesana rappresenta solo una sorta di prerequisito; a tale criterio fa eccezione il primo concorso, attraverso il quale viene riconosciuto il servizio già prestato. La mobilità, che non può essere esclusa per gli insegnanti di religione, rientra nella materia contrattuale e non può ricomprendersi in una normativa quadro come quella in discussione. Lo Stato non può stabilire autonomamente la disciplina dei titoli per l'insegnamento della religione, questione sulla quale la Conferenza episcopale italiana si è dimostrata sensibile, in quanto è richiesta una procedura pattizia, mentre la previsione di una prova di cultura generale esprimerebbe un pregiudizio verso la preparazione culturale di tali insegnanti, che sarebbe opportuno superare. Infine, neanche la richiesta di modificare le modalità dell'insegnamento per inserire la storia delle religioni rientra nell'oggetto del provvedimento, ma potrà trovare accoglimento in virtù dell'autonomia didattica che consente alle scuole di istituire attività facoltative. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*

PRESIDENTE. Passa al parere sull'ordine del giorno G1 (testo 2).

BRIGNONE, *relatore*. Conferma il parere sostanzialmente contrario espresso nella replica. Pur condividendo le premesse, infatti, giudica gli impegni superflui dal momento che già oggi l'insegnamento della religione cattolica è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e l'autonomia scolastica consente l'organizzazione di libere attività complementari sulla storia delle religioni, se richieste dall'utenza.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'ordine del giorno G1 non insistono per la votazione, invita il senatore Segretario a dare lettura del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1877. *(v. Resoconto stenografico)*. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1877, nel testo proposto dalla Commissione. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.110, 1.103, 1.2, 1.104, 1.105, 1.4, 1.108, 1.109 e 1.101.

ACCIARINI *(DS-U)*. Gli emendamenti presentati all'articolo 1 riprendono i contenuti del disegno di legge n. 1909, offrendo una risposta organica e completa al problema della precarietà degli insegnanti di religione, ma tenendo conto della loro specificità. In particolare, si propone che a tutti gli insegnanti di religione cattolica venga applicato il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico e si prevede una congrua copertura finanziaria. Tale soluzione offre agli insegnanti di religione tutto quanto è consentito dalla vigente normativa ma non interviene sulle modalità di reclutamento e di risoluzione del rapporto di lavoro, governate da norme pattizie. È infatti impossibile intervenire sulla valutazione dell'idoneità, che rimane esclusa da qualunque verifica di tipo concorsuale ed impedisce la redazione di graduatorie; mentre la soluzione proposta in caso di revoca dell'idoneità non sottrae alla condizione di precarietà il 30 per cento degli attuali insegnanti, ma non offre alcuna garanzia neppure al restante 70 per cento, essendo la mobilità subordinata al possesso di specifici requisiti. Appare evidente che le soluzioni prospettate nel testo in votazione costituiscono un pasticcio istituzionale che verrà sentito dal mondo della scuola come una violazione dei diritti degli insegnanti e alimenterà un forte contenzioso.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Gli emendamenti proposti dai senatori di Rifondazione comunista ribadiscono la contrarietà all'immissione in ruolo degli insegnanti di religione, ma anche la necessità di offrire loro adeguate tutele mediante l'applicazione del trattamento economico e di carriera pre-

visto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato. Il testo in esame non risolve i problemi di precariato degli insegnanti di religione e determina discriminazioni nell'inserimento in ruolo tra coloro che sono chiamati a sostenere i concorsi pubblici e rimangono per anni iscritti nelle graduatorie in attesa di una cattedra e coloro che la ottengono dopo essere stati assunti di fatto dalla curia ed essersi visti successivamente revocare l'idoneità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, rilevando in particolare che le proposte volte a garantire il semplice trattamento economico e di carriera riservato a tutti gli altri insegnanti a tempo indeterminato non risolve il problema della definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, che costituisce l'intento precipuo del disegno di legge.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice MANIERI *(Mar-DL-U)*, dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.100. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,41.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Il Senato respinge gli emendamenti 1.100, 1.102, 1.106 e gli identici 1.3 e 1.107.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.110, 1.101, 1.103, 1.2, 1.104 e 1.105 sono improcedibili.

ACCIARINI *(DS-U)*. L'emendamento 1.4 è volto a sopprimere la norma che consente, nella scuola dell'infanzia ed elementare, di affidare l'insegnamento della religione cattolica ai docenti della classe o della sezione riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, con ciò determinando una commistione in capo allo stesso insegnante di materie curricolari e facoltative che assume un carattere discriminatorio rispetti ai giovani allievi che non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica.

*Ai sensi dell'articolo 102-*bis *del Regolamento, con votazione nominale elettronica, sono respinti emendamenti 1.4, 1.108 e 1.109, fra loro identici.*

ACCIARINI *(DS-U)*. Dichiara il voto contrario dei Democratici di sinistra sull'articolo 1 in quanto la soluzione individuata per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica rischia di determinare un regime di disparità tra i docenti e presenta, peraltro, profili di incostituzionalità.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 2.2, 2.100, 2.101 e 2.102 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ACCIARINI *(DS-U)*. L'emendamento 2.2 è volto alla soppressione della disposizione relativa alle dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. La fissazione di tale dotazione nel 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti, oltre ad apparire anomala in quanto indeterminata dal punto di vista temporale, introduce un pericoloso elemento di rigidità poiché non tiene in alcun conto le variazioni nel numero di insegnanti che potranno intervenire in futuro a seguito dei mutamenti negli orientamenti delle famiglie circa l'insegnamento della religione cattolica.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'emendamento 2.101 è volto sopprimere l'articolo 2 che stabilisce un principio di rigidità nel determinazione della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, indicando di fatto un'esclusività di tale insegnamento religioso che non tiene in alcun in conto l'evoluzione della società italiana in direzione di una molteplicità religiosa ed etnica.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 2 in quanto la misura del 70 per cento è stata a lungo ponderata nel corso dell'esame in Commissione.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.2, 2.100 e 2.101, fra loro identici, e 2.102 sono improcedibili.

ACCIARINI *(DS-U)*. Dichiara il voto contrario sull'articolo 2, in quanto la misura del 70 per cento è basata su un dato pregresso relativo agli orientamenti nella scelta della religione cattolica ma non tiene in alcun conto delle variazioni che potranno intervenire.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'emendamento 3.100 – di cui chiede la votazione con il sistema elettronico – è volto a sopprimere l'articolo relativo all'accesso ai ruoli in quanto indica canali di immissione diversi rispetto a quelli previsti per i docenti della scuola italiana e prefigura la possibilità, poi modulata nell'articolo 4, di accedere ad altri insegnamenti in caso di revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano.

ACCIARINI *(DS-U)*. Gli emendamenti presentati all'articolo 3 evidenziano alcuni punti di criticità in particolare riguardo alla procedure di selezione, che non offrono garanzie circa il possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo di titoli di qualità, risultando validi titoli riconosciuti soltanto dalla Santa Sede. Ciò, unitamente al riconoscimento della qualificazione necessaria ai docenti di religione cattolica che al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina concordataria avessero compiuto cinque anni di servizio, determina una profonda discriminazione nel corpo docente della scuola italiana relativamente al sistema di immissione in ruolo e di abilitazione.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. L'emendamento 3.3 è volto a prevedere da parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi la compilazione di graduatorie, e non di elenchi, con l'indicazione dei punteggi ottenuti sulla base degli esami e dei titoli in possesso, offrendo in tal modo una maggiore trasparenza. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Commenti del sottosegretario Aprea).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, dal momento che i titoli per l'accesso sono già stabiliti esattamente dall'Intesa; la previsione della graduatoria amplierebbe invece ulteriormente i rischi di mobilità.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MALABARBA (Misto-RC), respinge l'emendamento 3.100. Con successive

votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.101, 3.102 (sostanzialmente identico al 3.1), 3.2 (identico al 3.103), 3.3 (sostanzialmente identico al 3.104), 3.105, 3.106, 3.4 e 3.5 (identico al 3.107).

TESSITORE *(DS-U)*. Annuncia il voto contrario del suo Gruppo all'articolo 3 che, per i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli, può creare disparità rispetto agli altri docenti. Quanto alla segnalazione dei rischi di proselitismo e propaganda insiti nell'insegnamento della religione cattolica, non comprende la replica del relatore, che si limita a rilevare analoghi rischi per altre discipline: un'osservazione non condivisibile sia sul piano etico, sia su quello della giusta rilevanza del peculiare insegnamento. *(Applausi della senatrice Manieri).*

Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ACCIARINI *(DS-U)*. Premesso che gli emendamenti dell'opposizione, compresi quindi quelli relativi alla mobilità, ricalcano una visione organica alternativa a quella proposta con il disegno di legge in esame, la soluzione proposta dal Governo con l'articolo 4 fa sorgere dubbi di costituzionalità. Lo Stato infatti accetta di risolvere un rapporto di lavoro stabilizzato – creando peraltro un'ulteriore differenziazione rispetto agli altri docenti non stabilizzati – sulla base della revoca dell'idoneità decisa da un'autorità esterna, ossia dall'ordinario diocesano, secondo il diritto canonico e non secondo criteri stabiliti concordemente con lo Stato; inoltre si determina un canale parallelo di accesso che può creare disparità non solo rispetto ai docenti di altre materie ma anche, a seconda del casuale possesso dei requisiti, rispetto agli stessi insegnanti di religione in attesa di stabilizzare il rapporto intercorso. *(Applausi del senatore Brunale).*

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 4.4 subordina specificamente al requisito dell'abilitazione il passaggio ad altro insegnamento. L'emendamento 4.5, sottoscritto da diversi Gruppi dell'opposizione, non consente la mobilità prima della decorrenza di cinque anni di effettivo insegnamento al fine di garantirne continuità e valorizzazione all'interno del progetto educativo della scuola.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE, *relatore*. Invita il senatore Monticone a ritirare gli emendamenti 4.4 e 4.5, in considerazione dei quattro anni di insegnamento e dell'abilitazione già richiesti, ed esprime parere contrario agli altri emendamenti.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 4.1 a 4.3.

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 4.4 e a trasformarlo in un ordine del giorno, mentre mantiene l'emendamento 4.5.

BRIGNONE, *relatore*. Si rimette alla valutazione del Governo.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo è contrario alla presentazione di un ordine del giorno nel senso prospettato dal senatore Monticone.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), respinge gli emendamenti 4.107 e 4.4, tra loro identici.

PAGANO *(DS-U)*. Premesso che i requisiti richiamati dal relatore riguardano le norme transitorie e quindi il primo accesso, pur comprendendo l'esigenza politica di giungere al varo definitivo del disegno di legge, invita il Governo, anche in sede di emanazione del regolamento attuativo, e la maggioranza a meditare sulla proposta contenuta nell'emendamento 4.5, su cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, per evitare il pericolo di un ulteriore canale di immissione in ruolo non altrettanto rigoroso rispetto a quello previsto per gli altri docenti, nonché per garantire la permanenza almeno quinquennale degli insegnanti di religione.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 4.5.

ACCIARINI *(DS-U)*. Stante la reiezione dell'emendamento 4.5, sostenuto con convinzione da molti Gruppi dell'opposizione per evitare un canale alternativo di immissione nei ruoli dello Stato, la questione resta irrisolta; il disegno di legge può determinare una potenziale difficoltà al buon funzionamento della scuola in un momento di generale contrazione di assunzioni, anche per la mancanza di graduatoria e di garanzie di continuità.

Il Senato approva l'articolo 4. Sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 5.8, 5.100 e 5.101 la

Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ACCIARINI *(DS-U)*. L'emendamento 5.8 propone la soppressione dell'articolo 5, che prevede le modalità per lo svolgimento del primo concorso, senza garanzie sul possesso dei titoli e non consentendo ai capi di istituto di stabilire l'articolazione delle ore destinate all'insegnamento della religione cattolica.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 5.15, presentato da molti Gruppi dell'opposizione, specifica le finalità dell'esame del primo concorso, prevedendo tra l'altro anche l'accertamento della cultura generale dei candidati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BRIGNONE*, relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 5, che riguarda la delicata questione del regime transitorio, in quanto i problemi sollevati, quali la preparazione culturale degli insegnanti e la determinazione dei posti da mettere a concorso, saranno risolti in sede di regolamenti attuativi e di pubblicazione del bando di concorso.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Integrando una precedente risposta fornita al senatore Monticone, ritiene inopportuno vincolare i requisiti prescritti per l'insegnamento al possesso dell'abilitazione. Concorda con il parere contrario del relatore, segnalando che l'emendamento 5.15 si propone obiettivi eccessivi rispetto alla valutazione della cultura generale del candidato.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli identici emendamenti 5.8, 5.100 e 5.101.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.14 (identico al 5.102) e 5.9 (sostanzialmente identico al 5.103).

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Annuncia un voto favorevole sugli identici emendamenti 5.15 e 5.10, in quanto l'insegnamento della religione non è riducibile ad un contenuto tecnico, ma richiede una preparazione culturale tale da consentire un proficuo rapporto tra docente e alunni, che coinvolga questioni non strettamente religiose ma anche esistenziali. Ne chiede la votazione con procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli identici emendamenti 5.15 e 5.10. Sono inoltre respinti gli emendamenti 5.11, 5.104, 5.12, nonché gli identici 5.13 e 5.105.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Stante la reiezione di tutti gli emendamenti presentati, annuncia il voto contrario sull'articolo.

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.1 e 6.100.

ACCIARINI *(DS-U)*. L'emendamento 6.100 modifica la clausola di copertura, che non appare convincente in quanto è necessario un continuo monitoraggio per evitare il rischio di personale stabilizzato privo di insegnamento.

BRIGNONE*, relatore*. È contrario agli emendamenti all'articolo 6.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 6.1 e 6.100.

MALAN *(FI)*. Nonostante condivida la necessità di approvare il disegno di legge in quanto impegno previsto in un trattato internazionale, quale esponente di una forte minoranza religiosa non favorevole al regime concordatario esprime perplessità su alcune modalità attuative del provvedimento: in particolare l'idoneità potrebbe rappresentare, anche indipendentemente dalla volontà degli interessati, un canale privilegiato per insegnare materie diverse dalla religione.

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 12,17.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO *(Misto-Com)*. Annuncia il voto contrario dei Comunisti italiani, non per una contrarietà pregiudiziale, ma perché l'immissione in ruolo di docenti di religione che usufruiscono di un canale di reclutamento privilegiato è una norma ingiusta, che confligge con il principio costituzionale di uguaglianza sancito dall'articolo 3 e determina uno squilibrio nei rapporti tra Stato e Chiesa. L'effettiva soluzione al problema della precarietà degli insegnanti di religione, nel rispetto della laicità dello Stato, dei diritti degli altri docenti e della qualità dell'insegnamento pubblico, risiede solo nella riconsiderazione in sede pattizia della titolarità del rilascio dell'idoneità all'insegnamento della religione.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'opposizione al provvedimento non è motivata dall'avversione nei confronti della religione, quanto dalla condivisione del principio della laicità dello Stato, mentre nell'intento di riconoscere la stabilità del lavoro degli insegnanti di religione il testo sancisce la subalternità dello Stato alla Chiesa cattolica. Il disegno di legge, oltre a creare un ingiustificato doppio canale per l'immissione in ruolo degli insegnanti sulla base di un insindacabile giudizio di idoneità rilasciato dall'autorità diocesana, è oltretutto antistorico, visto che non prevede l'insegnamento della storia delle religioni, strumento formativo indispensabile in una società multiculturale.

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. Condivide le finalità del disegno di legge, che viene esaminato in un clima culturale nel quale sono svanite le tensioni ideologiche e in cui si è manifestata nelle forze politiche e nel Paese l'ampia disponibilità al pieno inserimento degli insegnanti di religione nel mondo della scuola, confermata dalla scelta ampiamente maggioritaria delle famiglie e degli alunni di avvalersi dell'insegnamento della religione. Tale condivisione e il voto favorevole che ne è conseguenza non possono tuttavia nascondere perplessità circa specifici punti del provvedimento, attinenti in particolare l'inserimento, la mobilità e la formazione, che avrebbero necessitato modifiche migliorative. *(Applausi del senatore Vicini).*

MANIERI *(Misto-SDI)*. La contrarietà che senatori dello SDI non è certamente motivata da una valutazione pregiudiziale, quanto dalla inadeguatezza del provvedimento rispetto alle esigenze di una società sempre più aperta, multietnica e multireligiosa, che considera maturi i tempi per superare il regime concordatario e favorire l'evoluzione dell'insegnamento delle religioni in coerenza con i principi di libertà della scuola, senza opportunistici compromessi con l'autorità ecclesiastica, specie nel momento in cui la Chiesa svolge un ruolo planetario e riscopre la sua funzione di grande enzima della storia. Nel merito, non può essere definito un atto di giustizia un provvedimento che immette in ruolo gli insegnanti di religione mentre vengono ridotte le cattedre e restano nel precariato oltre centomila insegnanti in possesso dell'abilitazione e vincitori di concorsi. Il provvedimento si muove in una ottica angusta e culturalmente arretrata, in quanto non affronta il vero ostacolo ad una chiara definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, che risiede nelle norme del Concordato che assegnano all'autorità ecclesiastica il riconoscimento dell'idoneità. Tale peculiarità, insieme alla facoltatività dell'insegnamento, confligge con un ruolo organico degli insegnanti di religione, la cui istituzione modifica in modo surrettizio il Concordato, è un canale privilegiato di assunzione e precostituisce le condizioni per il passaggio ad altri insegnamenti. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI DS-U. Congratulazioni).*

BETTA *(Aut)*. Il Gruppo per le Autonomie voterà a favore del disegno di legge n. 1877 ritenendo giusto dare attuazione al nuovo Concordato

anche per la parte relativa alla definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione. Peraltro, laddove la materia è stata regolata, sia pure con legge regionale come in Trentino Alto Adige, non sono emersi problemi nei rapporti con il resto del corpo docente ed anzi vi è stata una forte richiesta in direzione della qualità dell'insegnamento e dell'incremento della professionalità degli insegnanti. *(Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Vanzo).*

GABURRO *(UDC)*. I senatori dell'UDC esprimono viva soddisfazione per l'imminente approvazione di un disegno di legge doveroso ed atteso da lungo tempo dalla società italiana e da migliaia di insegnanti di religione cattolica, che quotidianamente partecipano a pieno titolo all'impegno educativo della scuola e contribuiscono a migliorarne la qualità dell'offerta formativa, con un servizio reso alle famiglie che a stragrande maggioranza continuano ogni anno a rinnovare la scelta di usufruire di un insegnamento di natura culturale che aiuta a comprendere i fondamenti della civiltà occidentale. Le polemiche circa le modalità di reclutamento degli insegnanti di religione non hanno ragion d'essere poiché è evidente che il compito di valutare i contenuti di tale insegnamento alla luce della cultura cristiana non può che essere affidato, anche in base al Concordato, alla Chiesa. Risulta pertanto assurdo ed inaccettabile continuare a mantenere in una condizione di precariato gli insegnanti cui è stata riconosciuta la conoscenza dei contenuti della cultura cristiana, che con il loro impegno concorrono al pieno sviluppo della personalità degli allievi ed alla promozione di una scuola aperta, multiculturale, multietnica e di qualità. Peraltro, garantire maggiore stabilità agli insegnanti di religione cattolica significa favorire la qualità del loro insegnamento.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34).*

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Camber, Corrado, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Marano, Saporito, Sestini, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Michelini, Morra, Rotondo e Vallone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Contestabile e Danieli Franco, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Basso, Bonatesta, De Petris, Flammia, Ognibene, Piatti, Piccioni, Ronconi, Ruvolo e Salerno, per un sopralluogo negli Stati Uniti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati; Del Pennino, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea; Peruzzotti e Dentamaro, rispettivamente in qualità di presidente e vice presidente della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di geometra; Basile, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione Europea; Vizzini, per partecipare ad un convegno sull'allargamento dell'Unione Europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** (Approvato dalla Camera dei deputati)

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, devo innanzitutto ringraziare la 7ª Commissione e il relatore, senatore Brignone, perché ancora una volta su questo tema, dopo aver dimostrato già nella scorsa legislatura un impegno e un'attenzione straordinari – tra l'altro, anche allora il provvedimento aveva visto il senatore Brignone impegnato come relatore –, hanno investito moltissimo nel portare avanti il provvedimento. Rinnovo quindi il mio ringraziamento al presidente Asciutti, al relatore e alla Commissione tutta.

Non posso non richiamare anche il livello del dibattito che si è svolto in Aula. Mi riferisco alla discussione generale che ha visto intervenire numerosi senatori e senatrici, a testimonianza del fatto che il provvedimento è ormai maturo per l'approvazione. Come è stato ricordato, siamo in seconda lettura e di fatto, se stamattina l'Aula del Senato approverà il testo, questo ritornerà alla Camera probabilmente soltanto per alcune norme tecniche.

Nonostante sia stato richiamato anche in quest'ultimo dibattito un insieme di aspetti ancora critici, credo che davvero il Governo ed il Parlamento, sul tema dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, abbiano tentato di trovare la famosa quadratura del cerchio, perché la questione è e resta complessa, anche dopo l'approvazione di questo provvedimento.

È per tali ragioni che richiamo velocemente le norme pattizie, in particolare i due punti delle norme pattizie che hanno dato origine a questo provvedimento legislativo, peraltro richiamate anche nel dibattito. Risponderò e ricorderò la posizione del Governo in merito a questi aspetti proprio per dimostrare ancora una volta che nessuno ha voluto sottovalutare la criticità o la complessità di tale aspetto, ma eravamo e siamo tenuti a dare delle risposte e a ricercare soluzioni sul piano legislativo.

Il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, come ben sa quest'Aula, stabilisce che «la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Questo punto del Concordato è stato riconfermato nel 1984, quindi in una data più vicina a noi, e nel Protocollo addizionale di quell'Accordo,

firmato a Roma il 18 febbraio 1984, «con l'intento di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione delle norme e di evitare ogni difficoltà di interpretazione», fra le varie disposizioni vi sono anche quelle relative a questo punto: si dettano norme sull'insegnamento e sugli insegnanti di religione cattolica e si rinviano alla successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana le determinazioni riguardanti i programmi, le modalità di organizzazione dell'insegnamento, i criteri per la scelta dei libri di testo ed i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione. Tutto questo è avvenuto.Un altro punto del Protocollo addizionale, invece, non ha trovato finora applicazione. Si tratta di quel punto dello stesso Protocollo che prescrive: «fermo restando l'intento dello Stato» – ed ecco perché noi stiamo varando il provvedimento in esame – «di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione». Da questo punto di vista, quindi, come è stato ricordato in questi mesi, lo Stato è stato per anni inadempiente.

Oggi chiudiamo una partita che avrebbe dovuto vedere un impegno dello Stato fin dal 1984, mentre l'insegnamento della religione cattolica è stato da allora garantito da accordi, che naturalmente sono comunque intervenuti, tra l'autorità ecclesiastica e l'amministrazione scolastica, nell'assenza, in realtà, di una cornice giuridica.

Questa dunque è la matrice giuridica del provvedimento. In riferimento alle questioni che sono state sollevate, innanzitutto mi riconosco in tutte le posizioni ed in tutti i rilievi svolti dal relatore Brignone, che ringrazio per l'approfondita replica che ha voluto offrire ieri sera qui in Aula. Mi preme solo dare alcune risposte, in primo luogo ai colleghi senatori che hanno voluto presentare eccezioni di costituzionalità, chiedendosi come sia possibile che docenti scelti da un'altra autorità diventino poi dipendenti dello Stato.

Noi prevediamo – il disegno di legge lo dice chiaramente all'articolo 3 –l'accesso al ruolo, previo superamento di concorsi per titoli ed esami pubblici. La segnalazione e l'individuazione di questi docenti da parte della Conferenza episcopale italiana costituisce quindi una sorta di requisito essenziale, di preselezione, come peraltro si usa fare anche in altri settori del pubblico impiego, ancorché con modalità diverse.

Pertanto, possono accedere a detti concorsi solo coloro che possiedono certi titoli, tra cui l'idoneità, che rappresenta titolo imprescindibile. Successivamente interviene il concorso, che è la modalità di reclutamento del pubblico impiego per eccellenza; in questo senso lo Stato non vìola nessuna legge riferita al reclutamento dei propri dipendenti. Quindi, c'è un reclutamento attraverso un concorso regolare.

Altra questione, poi, è il primo concorso, proprio perché lo Stato è inadempiente e deve riconoscere un servizio prestato in assenza di questa cornice giuridica che pure avrebbe dovuto garantire. Rispondo in tal modo alle eccezioni presentate dai senatori Contestabile, Passigli, Malabarba e da tutti coloro che hanno voluto rimarcare questo aspetto.

Ci sono poi ancora tre questioni che hanno animato il dibattito e che restano un po' sullo sfondo come aspetti che in parte dividono le forze politiche, soprattutto di opposizione. Per esempio, il senatore Tonini ha affermato che sarebbe stato meglio garantire la mobilità verso altri insegnamenti dopo cinque anni, per evitare che insegnanti di religione inseriti nei ruoli possano richiedere immediatamente il passaggio ad altri insegnamenti.

Al riguardo, confermo qui in Aula ciò che ho detto in Commissione: questa è materia contrattuale, per cui una tale rigidità non può essere prevista da una norma quadro e da una legge che istituisce lo stato giuridico di una categoria di insegnanti. Questo tipo di istituto potrà essere previsto nel tempo se dovessimo davvero riscontrare una mobilità eccessiva di tali docenti, una volta inseriti in ruolo.

Devo anche aggiungere, però, che non mi sento di fare un processo alle intenzioni, perché la nostra legislazione ha garantito e tutelato la libertà di insegnamento e anche la funzione, cioè gli insegnanti che hanno titolo ad effettuare dei passaggi possono farlo in qualsiasi ordine di scuola.

Non capisco perché bisognerebbe privare gli insegnanti di religione, in possesso di titoli ovviamente idonei, della possibilità di avvalersi di questa mobilità. Quindi c'è anche una riserva personale, ma in questo momento voglio far valere molto di più il fatto che, trattandosi di materia contrattuale, non potrebbe rientrare in una legge che stabilisce questo tipo di istituto.

Rispondendo al senatore Tonini (ma in realtà tali questioni sono state sollevate un po' da tutti: dalla senatrice Soliani, dal senatore Monticone e da chi ha voluto evidenziare più di altri elementi di criticità nella legge) vengo alla questione dei titoli di questi insegnanti, cioè il possesso di diploma di laurea per essere poi abilitati all'accesso ai ruoli. Questo diceva il senatore Tonini, ma credo sia un aspetto previsto anche nel provvedimento presentato dalla senatrice Acciarini, almeno a regime.

A questi colleghi mi sento di rispondere tranquillamente che la questione dei titoli non può essere unilaterale, cioè lo Stato non può decidere, neanche attraverso una legge, quali debbono essere i titoli di accesso all'insegnamento della religione cattolica, perché dovremmo rivedere quel famoso Protocollo addizionale dell'Accordo del 18 febbraio 1984. Quindi, trattandosi di una norma pattizia, la Conferenza episcopale italiana e lo Stato devono rivedere insieme i titoli di studio di accesso a questa materia.

Posso già annunciare che sarà sensibilità della CEI compiere questo tipo di revisione. La CEI è disponibile, si rende conto che è trascorso troppo tempo da quando sono stati indicati quei titoli di accesso e, poiché sono cambiate anche le normative che riguardano il reclutamento e l'accesso ai ruoli per tutti gli altri insegnamenti (non ultima la legge n. 53 del 2003, che prevede un percorso universitario specialistico e un tirocinio per l'accesso ai ruoli), non vi è dubbio che al più presto, chiarita la questione dello stato giuridico, CEI e Stato dovranno incontrarsi per rivedere tanto i titoli di accesso all'insegnamento della religione cattolica, quanto l'accesso ai ruoli e quindi ai concorsi.

Un'ultima notazione. Negli interventi che ho ascoltato e nelle obiezioni che sono state mosse si è chiesto di rendere più cogente la prova di cultura generale e addirittura le prove d'esame. Da una parte, si è chiesto di prevedere una prova di cultura generale per garantire una maggiore qualità di questo insegnamento e di questi insegnanti; dall'altra, è stata evidenziata la «curvatura» sull'insegnamento della storia delle religioni.

Alla seconda questione il relatore Brignone ha risposto molto bene: qui non stiamo parlando della possibilità di modificare questo insegnamento: stiamo trattando della definizione dello stato giuridico di una categoria di insegnanti – quelli chiamati a insegnare la religione cattolica –, perché il Concordato parla di questo tipo di insegnamento e non di altro. Tutto il resto, e mi riferisco anche alle richieste del senatore Cortiana e all'ordine del giorno che egli ha presentato, attiene invece alle discipline, agli approfondimenti e al livello culturale che si può favorire attraverso tutti gli altri insegnamenti.

In virtù del fatto che stiamo riscrivendo le indicazioni nazionali per tutti gli ordini di scuola, che esiste l'autonomia delle istituzioni scolastiche, e quindi anche l'autonomia didattica, e poiché ci saranno attività opzionali facoltative che le famiglie e gli studenti potranno scegliere, siamo certi che le scuole potranno garantire anche questo tipo di approfondimento e di insegnamento. In altre parole, vi è un'attenzione alla storia delle religioni, che riguarda una dimensione più strettamente culturale, che quindi rimanda ad un profilo più generale e non ad un insegnamento specifico, il quale, come abbiamo visto, trae origine da norme pattizie che hanno una finalità ben precisa.

Per quanto riguarda gli eventuali approfondimenti o le prove più ampie di concorso, ribadisco che abbiamo previsto, all'articolo 3, che si tratterà di prove di cultura generale; ciò naturalmente non concerne la materia specifica, poiché l'idoneità a questo tipo di insegnamento è di esclusiva competenza della Conferenza episcopale italiana. Non vorrei allora che conservassimo un pregiudizio nei confronti di questi insegnanti: poiché come Stato non andiamo a valutarne la competenza specifica, non saranno insegnanti di qualità.

Il senatore Monticone, lo ricordo ancora, nel suo intervento in Commissione ha sottolineato alcuni percorsi di eccellenza di tali insegnanti.

Come ha ricordato altrettanto bene il relatore Brignone, accanto a questi percorsi di eccellenza c'è un percorso di fede che non possiamo ignorare. Sono tutti elementi che possono essere considerati e valutati solo dalla Conferenza episcopale italiana. È questo tipo di valutazione che garantirà la qualità dell'insegnamento della religione cattolica.

Allo Stato, come è giusto che sia, resta la valutazione di tutte quelle competenze più generali che devono fare di questi insegnanti dei buoni insegnanti della scuola italiana. Ma noi non possiamo andare oltre nella valutazione e nello svolgimento delle prove concorsuali.

Ringrazio ancora una volta tutte le forze politiche che hanno voluto dare segnali di attenzione e di incoraggiamento al Governo rispetto all'espletamento veloce del primo concorso, affinché questa partita si chiuda

presto. Naturalmente, il primo concorso si svolgerà con modalità diverse, perché deve dare risposte agli insegnanti che sono già in servizio.

Auguro quindi a tutti un buon lavoro per la seduta di questa mattina. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC, LP e AN).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1 (testo 2).

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BRIGNONE, *relatore*. Signor Presidente, ieri nella mia replica ho espresso un parere sostanzialmente contrario sull'ordine del giorno nella sua formulazione originaria, in quanto – pur riconoscendo la validità della premessa – ritenevo superfluo e in parte inattuabile l'impegno che si vorrebbe affidare al Governo.

Anche in questo caso ribadisco che, pur accettando quanto contenuto nella premessa, ritengo di non poter condividere l'impegno che si vorrebbe assegnare al Governo. Infatti, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento della religione è già impartito nel rispetto della libertà di coscienza e delle pari dignità; oltretutto, è un insegnamento di cui ci si può avvalere o meno.

Quanto all'impegno che si chiede al Governo affinché «le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla storia delle religioni», non credo sia il caso di affidare tale previsione ad un ordine del giorno, in quanto nell'esercizio dell'autonomia scolastica ciò è già ampiamente possibile, naturalmente se richiesto dall'utenza.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

PACE, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione degli emendamenti 1.110, 1.103, 1.2, 1.104, 1.105, 1.4, 1.108, 1.109, 2.2, 2.100, 2.101, 5.8, 5.100, 5.101, 6.1, 1.101, 6.100 e 2.102, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1877, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti che mi accingo ad illustrare riprendono i contenuti della proposta di legge di cui sono prima firmataria e che è stata condivisa anche da altri senatori. È una risposta più organica e più completa al problema della precarietà degli insegnanti di religione cattolica, ma al tempo stesso tiene presente la specificità di questa categoria di insegnanti.

Noi diciamo con molta chiarezza che a tutti gli insegnanti di religione cattolica, non soltanto a quelli che occupano il 70 per cento dei posti, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.

Questa norma così formulata e le articolazioni che riguardano i successivi emendamenti, su cui mi soffermerò brevemente, si propongono di dare a questa categoria di insegnanti, di cui noi riconosciamo il valore e il significato (nessuno di noi infatti sta sostenendo che siano lavoratori che non meritano attenzione), tutele e garanzie circa la qualità del loro rapporto di lavoro.

Facciamo tutto quanto è possibile all'interno della normativa statale per dare loro questo riconoscimento, chiedendo anche – e vorrei che ciò non sfuggisse agli interessati – una copertura finanziaria di questa legge ben diversa da quella che propongono il Governo e la maggioranza. Noi chiediamo che, per quanto possibile, siano assicurati il massimo della garanzia e il massimo dell'impegno economico e finanziario. Quello che lo Stato non può fare è intervenire sulle modalità di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro.

Do atto al relatore Brignone, ringraziandolo anche a nome dei colleghi del mio Gruppo intervenuti in discussione generale, dell'attenzione che ha dedicato nella replica di ieri sera alle osservazioni che sono state avanzate. Il senatore Brignone ha tenuto – e noi lo apprezziamo e vogliamo dargliene un ampio riconoscimento – a rispondere con il massimo di attenzione e di cura.

Tuttavia, l'attenzione e la cura dedicate dal relatore purtroppo non hanno il potere di cancellare il problema alla base di questo sistema duale, nel quale lo Stato non ha competenza né sulle modalità di reclutamento, né – e questo è perfino più grave – sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro. Queste sono governate – ci è stato ripetuto più volte ma non abbiamo bisogno di sentircelo dire – da norme pattizie che certamente intervengono proprio nella fase della costituzione del rapporto di lavoro e della risoluzione dello stesso.

Al riguardo tutti i tentativi di soluzione sono destinati a fallire e a creare oltretutto rischi notevoli di contenzioso. Ci permettiamo di suggerirvi di controllare accuratamente il testo che state per votare, perché in esso sono contenuti elementi estremamente discutibili sotto il profilo della

costituzionalità e comunque del complesso di norme che regolano in generale il rapporto di lavoro nella nostra legislazione.

Intervenire attraverso questo strumento vuol dire determinare un ulteriore aggravamento e creare ulteriore complessità. Vorrei sottolineare il fatto che al momento della costituzione del rapporto, sull'idoneità (torneremo poi sul tema dei titoli) lo Stato italiano nulla può, e mi fa quasi sorridere l'esaltazione del concorso fatta dall'onorevole Aprea quando ha affermato che esso è lo strumento normale di assunzione.

Non c'è bisogno di dirlo perché anche questo è un principio costituzionale; deve però trattarsi di un concorso in cui vi sia una valutazione completa dei titoli e lo Stato formuli una graduatoria di coloro che vuole immettere nella pubblica amministrazione. Ciò non avviene in base al disegno di legge: vi è una parte che sfugge a qualunque verifica, rispetto alla quale lo Stato non può che ritirarsi; tale circostanza impedisce la stesura di una graduatoria, conduce ad un elenco nel quale una graduazione è impossibile perché una parte riguarda un ambito in cui lo Stato non ha possibilità di intervento.

Vorrei aggiungere che il tema della risoluzione del rapporto di lavoro per revoca dell'idoneità non è risolto dal disegno di legge, rimane tal quale per coloro che occupano il 30 per cento dei posti di insegnamento e per coloro in relazione ai quali si prevede il passaggio agli altri ruoli, con conseguenze nefaste per l'organizzazione del «mercato del lavoro» della scuola; mi si permetta questa espressione molto specifica. Vi è un'alterazione totale di questo meccanismo.

Si parla inoltre di persone che possiedano i titoli ma nulla garantisce che essi sussistano. Ricordo che, rispetto all'elemento della risoluzione del rapporto di lavoro per revoca della idoneità, quest'Aula si è universalmente stupita e mobilitata al momento del licenziamento della professoressa che, avendo avuto un bambino, aveva subìto la rescissione del rapporto di lavoro. Sono state presentate interrogazioni e vi sono stati interventi anche da parte di una senatrice che appartiene al Gruppo parlamentare del senatore Brignone.

Vorrei fosse chiaro che tale questione non è risolta: si turba gravemente la modalità di reclutamento degli insegnanti, ma non vi è alcuna garanzia per i docenti di religione. È del tutto casuale che vi siano i titoli per transitare in un altro ruolo, non è sufficiente il fatto di essere docente di religione cattolica; se le persone non hanno i titoli, sono precarie oggi così come saranno precarie dopo l'approvazione del disegno di legge.

Vorrei fosse altresì chiaro che non si fa alcunché per incidere realmente sullo stato giuridico di questo personale dal punto di vista del reclutamento e della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre si realizzano alcuni pasticci istituzionali; non esito a definirli tali perché so che così saranno vissuti e sentiti dal mondo della scuola, ma avremo modo di tornare sull'argomento quando parleremo dell'accesso ai ruoli. Si crea una situazione ibrida, di mescolanza molto confusa e caotica di norme.

Credo non debba sfuggire all'attenzione che noi proponiamo una norma destinata a questi insegnanti. La sottosegretario Aprea ha parlato

di una grande inadempienza dello Stato che viene finalmente colmata. È sempre facile pensare che chi ci ha preceduto non sapesse fare il suo mestiere, ma se per tanti anni ciò non è stato fatto, sarebbe corretto chiedersi se esistessero concreti problemi di natura giuridica e costituzionale che rendevano difficile pervenire ad una norma come quella che oggi l'Assemblea si propone di votare. Il sistema duale, la mancanza di competenza dello Stato sul reclutamento e sulla risoluzione del rapporto di lavoro hanno costituito agli occhi dei precedenti legislatori e dei precedenti Governi, di varie colorazioni politiche, un ostacolo inevitabile per giungere a questa soluzione.

Noi, con una norma chiara e limpida, prevediamo che lo Stato faccia il suo mestiere, dia a questi insegnanti tutto ciò che è possibile dare dal punto di vista della legislazione italiana, senza creare una norma che incontrerà moltissimi problemi applicativi e sarà avvertita da tutto il mondo della scuola come una violazione dei diritti degli altri insegnanti.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, le proposte emendative che presentiamo – la prima in particolare – ribadiscono il principio della nostra contrarietà all'impianto del provvedimento in esame sulla immissione in ruolo degli insegnanti di religione; nello stesso tempo ribadiscono però che, nel momento in cui tali insegnanti ci sono, essi hanno diritto a garanzie, sebbene nutriamo obiezioni di fondo rispetto al fatto che la religione cattolica abbia un privilegio all'interno della scuola pubblica.

Abbiamo già manifestato la nostra contrarietà a un meccanismo tramite il quale, oltre a non risolvere il problema della precarietà di tutti gli insegnanti di religione, dal momento che non tutti sono tutelati da questo provvedimento, si crea una discriminazione di fondo nell'inserimento in ruolo degli insegnanti. Si discrimina infatti, con la vostra proposta di legge, tra chi per essere inserito in ruolo ha sostenuto i tristemente famosi «concorsoni» ed è tuttora costretto ad attendere un'interminabile graduatoria e chi potrebbe passare da insegnante di religione, quindi fondamentalmente nominato dalla diocesi, a insegnante ad esempio di storia, per il semplice fatto di aver perso l'idoneità all'insegnamento della sua materia.

Certo, come ha ricordato ieri con dovizia di argomenti e con attenzione alle proposte delle opposizioni il senatore Brignone ed anche questa mattina la sottosegretario Aprea, ci sono le norme pattizie. Tuttavia, siamo di fronte ad una discriminazione palese e anche a rischi di contenzioso, come ha poc'anzi ricordato la collega Acciarini, sui quali non si può tranquillamente sorvolare. Mi permetto di insistere, quindi, sulla contrarietà all'inserimento nei due ruoli regionali proposti.

Pur tuttavia, ci rendiamo conto che si tratta in ogni caso di lavoratori e lavoratrici rappresentanti di una parte sociale a cui siamo anche molto sensibili. Quindi, pur ribadendo le molteplici precisazioni sul loro *status* giuridico, siamo assolutamente favorevoli, nella costanza del rapporto di lavoro, a che il loro trattamento economico e di carriera sia quello previsto dal contratto nazionale degli insegnanti a tempo indeterminato nel cor-

rispondente ordine scolastico. Mi pare un riconoscimento sufficientemente congruo.

Sono queste le ragioni delle nostre proposte emendative, la cui approvazione raccomandiamo all'Assemblea.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 ripropone sostanzialmente quanto già esposto nell'ordine del giorno G1, pertanto quanto ho detto in proposito vale anche per questo emendamento.

Aggiungo, comunque, che la storia delle religioni è già in parte presente nei manuali scolastici; è infatti quasi impossibile accostarsi alla storia della civiltà umana, a partire dalle culture più antiche, senza studiare la storia delle religioni (peraltro, sia negli interventi dei colleghi, sia nella mia replica, si è introdotto un concetto ancora più evoluto della storia delle religioni, cioè lo studio del fatto religioso).

Ebbene, se tale insegnamento deve essere considerato come aggiuntivo, può essere appunto preso in considerazione quale attività liberamente programmata nell'esercizio dell'autonomia scolastica; se viene invece avanzato come eventuale alternativa all'insegnamento della religione cattolica, richiamo quanto già detto, ossia che qualsiasi scelta, di avvalersi o meno di tale insegnamento, deve essere totalmente svincolata da una scelta alternativa, così come recita la sentenza n. 13 della Corte costituzionale dell'11 gennaio 1991.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.110 perché sostanzialmente si limita a riconoscere agli insegnanti di religione cattolica il semplice trattamento economico e di carriera previsto dal contratto nazionale. In realtà, manca totalmente il riconoscimento dello stato giuridico, che è invece l'intento precipuo di questo disegno di legge. Lo stesso vale per l'emendamento 1.101, che è di contenuto sostanzialmente identico.

Il parere sull'emendamento 1.102 è contrario in quanto è pleonastico: contiene una norma già ampiamente prevista nel Protocollo addizionale e nell'Intesa.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.103 mi richiamo alle considerazioni svolte sull'emendamento 1.110, che limitava al trattamento economico l'intera questione.

Sono inoltre contrario all'emendamento 1.2, identico agli emendamenti 1.104 e 1.105, perché questo provvedimento prevede l'immissione nei ruoli per titoli e per concorso, sia in regime transitorio, sia in regime ordinario; quindi è chiaro che supera la norma vigente relativa al reclutamento dei docenti di religione.

L'emendamento 1.106 si basa su una logica molto sottile. A un primo approccio sembrerebbe una semplice riformulazione di quanto proposto nel testo; infatti, si propone di sostituire le parole: «salvo quanto stabilito dalla presente legge» con le altre: «per quanto compatibili con la presente

legge». In realtà, ad una attenta lettura esso intende capovolgere la questione e rendere subordinate le norme recate da questo disegno di legge.

Il mio parere è contrario sull'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.107, perchè esso è sostanzialmente superfluo: è chiaro che il trattamento economico previsto per chi entra in ruolo è quello per gli insegnanti a tempo indeterminato.

Parere ugualmente contrario sull'emendamento 1.4, identico agli emendamenti 1.108 e 1.109 perché intende sopprimere una norma che è contemplata con molta precisione nell'Intesa, e quindi inderogabile.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

MANIERI *(Misto-SDI)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,41).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.110 e 1.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.103, 1.2, 1.104 e 1.105 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.107, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.4, identico agli emendamenti 1.108 e 1.109, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ACCIARINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, lei riceverà veramente il premio per la velocità. Volevo fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.4 e ho alzato la mano. Non tutti procedono con la sua velocità, anche se io ho cercato di farlo; vorrei solo pregarla per l'avvenire di guardare anche da questa parte.

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, lei può fare la sua dichiarazione di voto sull'emendamento 1.4 perché non lo abbiamo ancora votato. Ha facoltà di parlare.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento, soppressivo del comma 3 dell'articolo 1. È una norma veramente molto delicata perché – forse merita ricordarlo – prevede che nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica possa essere affidato a docenti

della sezione o della classe, ovviamente se riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica.

Da questo punto di vista, vorrei che tutti considerassero la posizione degli allievi, di cui qualche volta sarebbe anche bene occuparci; di allievi, tra l'altro, di età molto giovane. In questo caso gli allievi subirebbero una discriminazione perché la loro maestra o il loro insegnante ad alcuni dispenserebbe un insegnamento in più facoltativo, mentre per altri non lo farebbe.

Vorrei che questo aspetto venisse considerato dal punto di vista dei bambini, che si trovano di fronte ad una figura così importante, quella del docente, che impartisce un insegnamento in più ad alcuni di loro, sulla base di una scelta che – siamo tutti d'accordo – attiene alla libertà delle famiglie prima e degli alunni poi, quando vanno avanti negli studi, e che è legata alla presenza di una materia facoltativa.

In sostanza, per alcuni allievi, in una fascia di età molto giovane, si mescolano due figure, quella del docente delle materie curricolari e quella del docente della materia facoltativa. Ritengo pertanto che la soppressione di questo comma potrebbe essere interessante anche per quegli esponenti della maggioranza che so avere alcune perplessità e dubbi rispetto al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, devo dedurre che lei chiede la votazione dell'emendamento 1.4?

ACCIARINI *(DS-U)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.108, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso, e 1.109, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

ACCIARINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 1 innanzitutto perché contiene un'impostazione che, come abbiamo sottolineato, non conduce a delle buone soluzioni rispetto ad un problema che, ribadisco, il mio Gruppo ritiene si debba valutare in modo più serio e documentato.

La soluzione al nostro esame crea troppe difficoltà di applicazione e creerà troppe conflittualità all'interno della scuola, tra l'altro, con una situazione dei ruoli del tutto atipica perché si costituiscono dei ruoli non già in coincidenza delle articolazioni della pubblica amministrazione bensì legati agli ambiti delle diocesi. Quindi, anche da questo punto di vista – avrò poi occasione di intervenire sul tema della mobilità –, si crea qualcosa di particolare e di differente.

In secondo luogo, da una parte si stabilizza (con una modalità che rischia, però, di precarizzare in maniera estrema la parte di questo personale che non viene toccata dal provvedimento) ma dall'altra si violano princìpi costituzionali legati appunto allo *status* particolare degli insegnanti di religione cattolica.

Ribadiamo che sarebbe stato importante affrontare il tema del massimo delle tutele in costanza del rapporto di lavoro, perché su questo lo Stato ha la possibilità di dare di più e di meglio a tali insegnanti. Ripeto che non si può forzare la norma in questo modo, con una modalità di reclutamento ed una modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che, con l'approvazione di questo articolo, provocherà conseguenze normative a cascata, che successivamente illustrerò, creando disparità nei confronti degli altri insegnanti, disparità nella gestione del personale della scuola e – lo diciamo senza paura – anche una violazione di princìpi costituzionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.2, di cui sono prima firmataria, tende a sopprimere l'articolo 2, il quale stabilisce le dotazioni organiche dei posti. Esso prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli

insegnanti di religione cattolica, determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti.

Vorrei innanzitutto dire al Governo – l'ho già fatto molte volte in Commissione – che trovo sbagliato comunque che non ci sia un riferimento temporale di alcun tipo. Si parla del 70 per cento dei posti disponibili, allora chiedo: riferiti a quale momento? Soltanto quando si parla di prima applicazione si fa riferimento ad un anno scolastico, dopo di che scende il silenzio. Si parla di un 70 per cento che può essere la percentuale dell'anno X, dell'anno Y o dell'anno Z.

Questo è un piccolo rilievo formale che sarebbe interesse del Governo, a mio giudizio, risolvere visto che il provvedimento tornerà alla Camera. Noi sappiamo che qui il provvedimento è blindato, lo è in maniera fin troppo evidente, blindato perfino negli ordini del giorno. Pensateci bene, però, perché secondo me non si capisce a quale momento ci si riferisce laddove tutte le leggi che fanno riferimento alla dotazione organica recano sempre (e credo di avere una modesta esperienza di legislazione scolastica) l'indicazione temporale del momento cui si riferisce il calcolo (in questo caso del 70 per cento).

Dietro questo aspetto ritengo ci possa essere una svista, ma potrebbe anche nascondersi un altro problema che a noi sta particolarmente a cuore. Stabilendo le dotazioni organiche si fissano delle cifre basate sull'ipotesi che la scelta tra l'avvalersi e il non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sia in qualche modo susseguente allo stabilire il numero dei docenti che tale insegnamento impartiranno. Ciò presenta notevoli problemi perché è stato ribadito più volte – sono state citate le sentenze della Corte costituzionale e direi che da questo punto di vista non abbiamo più dubbi – che le possibilità degli studenti sono differenziate: innanzitutto c'è la scelta tra l'avvalersi e il non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Non si può dire che «a stima» riteniamo che comunque sarà un certo numero di studenti ad avvalersene, perché ciò è legato alle decisioni che nel tempo le famiglie, esercitando la loro libertà di scelta educativa, e gli studenti, quando giungeranno all'età per poter compiere personalmente tale scelta, faranno. Qui invece, si ingessano e si fissano dei numeri, e non è casuale che la dotazione organica non abbia un riferimento temporale, perché si sa che può accadere che questo valore incorra in modificazioni anche significative nel tempo. Quanto meno bisognerebbe ammetterlo, esserne veramente convinti, come si deve perché ormai ci sono in materia due sentenze della Corte costituzionale.

Cosa vorrà dire allora che si avranno comunque insegnanti «stabilizzati» (tornerò poi sulla procedura dell'esubero, in quanto ci sono anche qui parecchie incongruenze)? La scelta degli studenti nelle scuole sarà veramente così libera se la scuola disporrà comunque di un contingente prefissato di insegnanti che devono impartire tale disciplina? Questo è un problema molto delicato. Ripeto, la richiesta di soppressione dell'articolo si basa, innanzi tutto, sulla sua indeterminatezza temporale che, secondo me, lo rende di difficile applicazione.

In secondo luogo, e questo è il dato più sostanziale, a noi sta a cuore la libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti, nel momento in cui questi potranno esercitare tale diritto, e ci sembra che fissare in anticipo il numero dei docenti renda tale scelta molto vincolata; comunque immette un elemento di forte rigidità nel bilancio dello Stato; un elemento di rigidità imbarazzante, difatti ci si rifiuta di indicare un momento preciso di riferimento. Scrivete almeno questo, altrimenti credo che la norma sarà molto difficile da applicare nelle scuole.

Quindi, ripeto, dietro la richiesta di soppressione di questo articolo c'è la libertà di scelta degli studenti e delle famiglie, che ci sembra la cosa più importante, perché garantita dalla nostra Costituzione e riaffermata nelle sentenze della Corte costituzionale.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, l'articolo 2 e, come vedremo, l'articolo 3 sono il cuore di questa manovra legislativa. Essi introducono un principio di rigidità e la concreta eventualità che chi viene immesso in ruolo possa poi scavalcare altri o assumere funzioni didattiche diverse all'interno dell'organizzazione scolastica.

Si introduce un principio di sovrapposizione delle competenze in una materia che ne dovrebbe vedere una sola ed esclusiva, trattandosi di scuola pubblica, cioè dello Stato repubblicano, dello Stato nato con la Costituzione, in sostanza, della Repubblica italiana.

Vi è anche una considerazione di fondo da fare, che riguarda l'esclusività di cui gode l'insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana. Che lo vogliano o meno alcuni, il destino del nostro Paese, come d'altro canto di tutti i Paesi del mondo, è quello di avere una presenza multietnica e, conseguentemente, multiculturale e multireligiosa all'interno del proprio territorio.

Si porrà quindi sempre con maggior forza il problema di una molteplicità di insegnamenti religiosi. In altre parole, si tratta di quel principio laico per cui l'insegnamento non è quello di una religione, ma della storia delle religioni, come pezzo della cultura millenaria dell'umanità; un pezzo sedimentato che noi intendiamo valorizzare e non mistificare, o cercare di mettere in un angolo. Tale principio, che sarebbe già comprensibile per via storico-teorica e per via filosofica, si imporrà per via pragmatica.

Tutto ciò dimostra l'assoluta inadeguatezza di questo testo di legge, anche rispetto alle dinamiche della situazione sociale del nostro Paese. Per tali ragioni, riteniamo che questo articolo debba essere soppresso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, essendo questi volti alla soppressione delle dotazioni organiche oppure all'introduzione di diverse dotazioni organiche

che praticamente richiamano un disegno di legge a firma della senatrice Acciarini ed altri. Aggiungo...

PRESIDENTE. Senatore Brignone, ne abbiamo parlato abbastanza in questi giorni. Non è necessario motivare ogni volta i pareri, altrimenti non si finisce.

BRIGNONE, *relatore*. Aggiungo soltanto che la percentuale del 70 per cento è stata estremamente ponderata, viste le proposte emendative che spaziavano dal 30 al 90 per cento.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.2, 2.100, 2.101 e 2.102 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

ACCIARINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Innanzitutto voglio dare atto al relatore dell'attenzione con cui svolge il suo compito (e permettetemi di ringraziarlo per questo), tra l'altro con notevole coraggio, viste le reazioni della maggioranza ai suoi interventi e considerato che lo stesso Presidente lo invita a tagliar corto.

PRESIDENTE. Senatrice, io devo rispettare il Regolamento e quindi chiedere di esprimere il parere, non altro.

ACCIARINI *(DS-U)*. Comunque, il fatto che il senatore Brignone, in qualità di relatore, voglia dare delle spiegazioni dovrebbe essere, secondo me, oggetto di elogio e non di critica. *(Applausi del senatore Bedin).*

Effettivamente, la misura del 70 per cento è il frutto di una ponderazione, ma ribadisco – e sono sicura che il senatore Brignone non potrà confutare tale mia asserzione – che questa scelta è basata su qualcosa di pregresso, che è avvenuto negli anni precedenti alla stesura del testo da parte di questo Governo e quindi alle successive votazioni parlamentari.

Il problema è estremamente delicato, mi sembra giusto sottolinearlo, date anche le modificazioni che sta subendo la nostra società. Ritengo sia opportuno il riferimento che è stato fatto alla presenza di altre comunità, di altre etnie, quindi di persone portatrici di diverse sensibilità religiose. Questo dato però non può essere fissato una volta per tutte. Possono essere state fatte tutte le necessarie ponderazioni con riferimento al passato, ma

non è possibile fare le medesime ponderazioni rispetto ad una scelta che è appunto affidata alla libertà di coscienza, alla libertà educativa delle famiglie.

Pertanto, ribadisco che l'articolo va soppresso proprio perché contiene una grande approssimazione e darà luogo a gravi problemi quando si dovrà procedere all'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, torniamo su un argomento già affrontato, su cui – se lei avesse proceduto meno rapidamente – avrei chiesto anche una votazione elettronica. Lo farò – lo anticipo ora – in occasione della votazione del primo emendamento riferito all'articolo 3.

L'emendamento 3.100 è soppressivo dell'articolo e, come l'altro cui mi riferivo, riguarda gran parte della sostanza di questo provvedimento.

Ci sembra che ciò sia del tutto coerente rispetto all'impostazione della discussione di questo disegno di legge. L'articolo 3 concerne il tema dell'accesso al ruolo degli insegnanti di religione. Qui si delinea tutto il male di questo disegno di legge: la possibilità di conseguire tale accesso per via diversa rispetto ad altre tipologie di insegnanti e di insegnamento, la possibilità data a chi entra come insegnante di religione di fare altro rispetto alla sua collocazione nell'organizzazione scolastica e tutti gli aspetti di rigidità già richiamati.

Si badi inoltre che questo articolo 3 si collega necessariamente all'articolo 4, relativo alla mobilità. Infatti, se consideriamo uno dei commi che compongono l'articolo 3, in particolare il comma 9, leggiamo che «ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva».

In altre parole, questo comma esemplifica ciò che stavo, appunto, dicendo, ovvero che l'insegnante è immesso nel ruolo dell'ordinamento della scuola pubblica italiana ma è sottoposto costantemente a due autorità. Se perde il giudizio di idoneità all'insegnamento della scuola cattolica, può essere sottoposto alla risoluzione del rapporto di lavoro o al passaggio ad altro tipo di insegnamento.

La questione è ribadita nell'ultimo comma dell'articolo 4, di cui chiediamo la soppressione. Mi sembra che il cerchio si chiuda e noi vogliamo spezzarlo, per cui raccomandiamo con molta forza la soppressione di questo articolo 3 che conferma tutte le incongruità che erano già presenti nell'articolo 1, come avevo detto in precedenza.

Ribadisco pertanto la richiesta di votazione elettronica sull'emendamento 3.100.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, su questo articolo abbiamo presentato emendamenti perché siamo nel cuore della legge; emergono qui con più evidenza alcune delle criticità che abbiamo sottolineato.

Si poteva, pur volendo intervenire su questa materia, compiere comunque una serie di scelte contenute in altre proposte di legge, a firma di senatori appartenenti anche al nostro Gruppo, che avrebbero permesso di dare almeno alcune garanzie di qualità alla procedura di selezione. Tale procedura, lo ribadisco, consente l'immissione nei ruoli dello Stato ed oltretutto dà un diritto di transito e di mobilità verso altri posti, ma di tale questione parleremo dopo.

Bisogna guardare anche a quale universo di insegnanti ci troviamo di fronte, perché da questo punto di vista è opportuno svolgere alcune precisazioni. So benissimo che molti insegnanti sono in possesso di titoli di qualità e condivido anche le valutazioni che sono state fatte, però da un punto di vista normativo dobbiamo ricordare, per quanto riguarda i titoli, che questi insegnanti sono ritenuti in possesso di titoli validi oppure si tratta di diplomati con titoli approvati dalla Santa sede o riconosciuti dalla CEI. Nulla di più ci viene detto e ci è dato di capire nel provvedimento su quali siano questi titoli.

È assai interessante sentire la sottosegretario Aprea ribadire che in futuro verrà data una sistemazione organica a tutta la materia. Forse allora lo Stato italiano e noi, che siamo i rappresentanti del popolo italiano in Parlamento, potremo almeno attenderci questa sistemazione organica per sapere esattamente cosa verrà votato. Ora facciamo invece una valutazione a scatola chiusa.

Vorrei inoltre ricordare un particolare che forse sfugge. Lo Stato italiano ha ritenuto in ogni caso dotati della qualificazione necessaria tutti i docenti di insegnamento di religione cattolica che all'anno scolastico 1985-1986, nel momento in cui è entrata in vigore la nuova disciplina concordataria, avessero compiuto cinque anni di servizio.

Vi è, quindi, un primo punto da considerare: sono passati molti anni, ma vi sono sicuramente in servizio persone sulla base della norma che vi ho appena ricordato, che possono anche non essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore proprio perché in quel momento avevano cinque anni di servizio. Si tratta dunque di persone entrate nella scuola nel 1980, che oggi hanno ventitré anni di servizio, e possono quindi essere una categoria abbastanza numerosa.

Ciò può voler dire che conferiremo lo *status* di docenti, con le caratteristiche dei titoli di cui abbiamo parlato prima, a persone che avevano questa qualificazione e che oggi si trovano nelle condizioni di entrare nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica. Credo che gli altri insegnanti in possesso di titoli di studio, che sostengono abilitazioni e concorsi, qualche problema lo porranno e giustamente.

Osservo anche, riguardo all'abilitazione, che sempre in quel periodo, il momento della prima applicazione delle nuove norme pattizie, venne rilasciata in una nota del 4 febbraio 1987 la seguente dichiarazione: «Approvazione aut attestato di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano habet valore giuridico di abilitazione all'insegnamento».

Ricordo questa nota perché, evidentemente, molti presidi e capi di istituto – dovendo procedere alle nomine e inserire, nell'ambito della scuola secondaria inferiore, tali insegnanti all'interno della categoria dei docenti laureati – sollevarono sia il problema del titolo di studio sia quello dell'abilitazione all'insegnamento.

Il nodo fu tagliato in maniera definitiva perché anche in questo caso lo Stato non si poneva il problema relativo a quale titolo avesse dato accesso all'insegnamento. È questo l'universo di fronte al quale ci troviamo, un universo – lo ribadisco per l'ennesima volta – di persone che svolgono un lavoro serio, come quello degli insegnanti, ma che vengono ad essere oggetto di una normativa che nessun altro insegnante può invocare.

Dando per scontato che la qualità della scuola italiana stia a cuore a tutti, va sottolineato che il problema dell'immissione nei ruoli con queste modalità crea disagio nella scuola, determina la sensazione che non vi sia una giusta valutazione della preparazione. Vi sono persone laureate che attendono da anni e che, pur avendo ottenuto l'abilitazione e superato un concorso, non sono ancora nei ruoli dello Stato. Credo che tutti i colleghi abbiano ricevuto per posta segnalazioni di questi casi.

Ebbene, si sta compiendo una grave discriminazione che pesa a me come pesa a tutti coloro che amano la scuola. Gli effetti sul corpo insegnante sono molto gravi: si coglie giustamente una discriminazione nei confronti degli altri insegnanti. Invito i colleghi a fare attenzione, perché stiamo immettendo germi pericolosi nella scuola italiana.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.3 proponiamo di sostituire, al comma 7 dell'articolo 3, l'espressione «Le commissioni compilano l'elenco», con la formulazione più appropriata «Le commissioni compilano la graduatoria». Non è una questione semplicemente filologica, a noi sembra una questione molto importante. Un concorso pubblico, infatti, non è tale se non si conclude con la compilazione di una graduatoria. Una lista di nomi è qualcosa di molto diverso ed è esposta tra l'altro all'arbitrio di chi deve nominare.

La graduatoria implica invece un giudizio diverso sulle competenze e porta ad assegnare dei punteggi. Ciò costituisce una maggiore garanzia per coloro che partecipano e superano il concorso, anche perché – e non è questione da poco – il passaggio in ruolo dei docenti di religione cattolica e la possibilità, in qualche situazione, di accedere ad altri insegnamenti implicherebbero l'assegnazione di cattedre a docenti che non hanno mai superato un vero concorso. Questo crea una condizione di diseguaglianza grave alla quale va posto rimedio. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Con tutti i concorsi abilitanti, parliamo di veri concorsi?

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Sottosegretario, questa è la realtà!

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, *relatore*. Signor Presidente, molti emendamenti propongono modifiche sostanziali dell'articolo 3 e riguardano diverse questioni. Alcuni propongono la soppressione, non accettabile, di un articolo che stabilisce con esattezza la modalità di accesso ai ruoli, finalmente tramite concorso, e questo è aspetto positivo e condiviso. Altri propongono titoli per l'accesso ai concorsi diversi da quelli che sono stabiliti con molta certezza al punto 4 dell'Intesa.

Per quanto concerne la questione sollevata dalla senatrice Franco, che vista dall'esterno potrebbe parere fondata, in realtà essa non tiene conto della peculiarità degli insegnanti di religione i quali possono avere carichi di lavoro aggiuntivi, comunque collegati all'insegnamento.

Il fatto di sostituire un elenco con una graduatoria significherebbe una totale mobilità del personale. Visto che, comunque, l'idoneità viene attribuita dalla competente autorità ecclesiastica e che tale idoneità ha sicuramente carattere prevalente rispetto alla valutazione dell'autorità statuale (per il semplice motivo che attiene esattamente a quelle che sono le competenze disciplinari), non vedo perché bisognerebbe creare una mobilità così vasta e radicale semplicemente attenendoci a una parte di prove concorsuali che non sono veramente determinanti per lo stato giuridico e per la valutazione della preparazione del docente nella disciplina specifica.

Con riferimento agli altri emendamenti, mi pare che ve ne siano anche alcuni contraddittori, ad esempio il 3.106 di cui è primo firmatario il senatore Cortiana, perché viene criticata la revoca dell'idoneità, ma allo stesso tempo si chiudono tutti gli spazi per la conservazione del posto di lavoro.

L'emendamento 3.5 propone di nuovo la graduatoria al posto dell'elenco; in realtà, si parla di elenco esattamente al comma 7 dell'articolo 3 e da questo non si può derogare.

Il parere è quindi contrario per tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 3.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Mala-

barba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, identico all'emendamento 3.103, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.104, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, identico all'emendamento 3.107, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

TESSITORE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORE *(DS-U)*. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo DS a questo articolo che, come è stato rilevato, è tra i più importanti, in quanto concerne procedure per l'accesso ai ruoli che già abbiamo contestato nella critica emendativa all'articolo 1.

Il voto contrario è motivato dall'esigenza di non consentire diversità nell'accesso ai ruoli di insegnamento nella scuola di Stato, garantendo contemporaneamente agli insegnanti di religione cattolica, che accedono all'insegnamento in base a criteri diversi (quelli dell'Intesa tra Stato e Chiesa), la permanenza a tempo indeterminato salva l'ipotesi di revoca della idoneità da parte dell'ordinario diocesano.

Nella migliore delle ipotesi, con le previsioni della legge in discussione, si individua un canale alternativo che rappresenta un *vulnus* al sistema, in qualunque modo lo si voglia presentare, mentre si poteva evitare tutto ciò senza danneggiare nessuno.

Si è preferito puntare su una specie di rendita concordataria anziché affrontare davvero il problema nei suoi termini costituzionali e pattizi. Ma in questo caso non si tratta soltanto di evitare una violazione della parità di diritto tra i cittadini, bensì anche di capire davvero che cosa significa l'insegnamento della religione e il suo ruolo culturale e formativo, lontano da forme surrettizie che sanno – ahimè! – di propaganda e di proselitismo.

A questo proposito, devo dire che non capisco la risposta che mi è stata data dal relatore, il quale ha rilevato che nella scuola italiana propa-

ganda o proselitismo avvengono, o possono avvenire, anche in altre discipline, dalla storia alla filosofia. E io mi domando: e con ciò? Non capisco l'osservazione, che porta soltanto a far constatare che nella scuola italiana esistono, o esisterebbero, altre cose che non vanno, ma certamente non risponde al dubbio circa il rischio che l'insegnamento di religione si riduca ad un fatto di propaganda o di proselitismo.

Non comprendo questo tipo di argomentazione, che vedo molto diffusa. Non la capisco – se così posso dire – sul piano etico, perché non comprendo che senso abbia osservare che ad un male se ne aggiunge un altro, come se questo comportasse la soluzione del problema; non la capisco neppure sul piano logico, perché mi sembra espressione di una davvero riduttiva idea dell'insegnamento della religione, che non credo possa essere affrontato con un pur analitico commento di tipo burocratico (con le 60 circolari che abbiamo appreso essere state emanate dal Ministero dal 1984 ad oggi), o con il richiamo a qualche sentenza della Corte costituzionale, che evidentemente testimoniano soltanto l'inadeguatezza della legislazione in materia, nella cui traiettoria temo si inserisca anche questo provvedimento, che non mi sembra in grado di dare sistemazione all'importante materia dell'insegnamento della religione.

Per questi motivi il nostro voto all'articolo 3 sarà contrario. *(Applausi della senatrice Manieri).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'articolo 4 prevede la mobilità. Abbiamo presentato proposte di modifica che riteniamo veramente costruttive. Infatti, l'attività emendativa svolta dai senatori del Gruppo DS in Commissione istruzione pubblica si muove nell'ottica di un apposito disegno di legge concernente gli insegnanti di religione cattolica. Abbiamo dunque tradotto in emendamenti la visione organica che stiamo cercando di proporre, ritenendo di rendere un buon servizio allo Stato, alla scuola italiana e agli insegnanti di religione cattolica.

Siamo al punto più delicato. Infatti, di mobilità si parla quando l'insegnante immesso nei ruoli trova ostacoli a mantenere il proprio posto di lavoro, o perché in esubero, o perché gli viene revocata l'idoneità. Ebbene, questi insegnanti possono trovarsi in posizione di esubero o possono vedersi revocata l'idoneità. Mentre la posizione di esubero può verificarsi per tutti gli insegnanti, la revoca dell'idoneità rappresenta una particolarità propria di questa categoria di docenti.

Tra l'altro, ritengo che si porrà un problema molto serio circa la costituzionalità dell'articolo 4. Un problema serio innanzi tutto dal punto di vista degli insegnanti di religione cattolica, poiché lo Stato accetta espli-

citamente, con questa legge, di risolvere il rapporto di lavoro con un personale stabilizzato nei propri ruoli sulla base di una decisione dell'ordinario diocesano che revoca l'idoneità. Non si chiede sulla base di quali criteri si proceda alla revoca; la si accetta a scatola chiusa.

Non è che non si sappia su quali basi può essere revocata l'idoneità; basta infatti leggere il codice di diritto canonico, che prevede la revoca, come del resto la concessione dell'idoneità sulla base dell'insegnamento della retta dottrina, di un comportamento conforme alla religione cattolica e delle abilità pedagogiche e didattiche. Su quest'ultimo criterio nulla da dire; è chiaro però che nessuno è in grado di valutare quando di un insegnante si possa dire che non ha più abilità pedagogiche e didattiche adeguate. Anche in questo caso però lo Stato accetta una decisione di altri.

Ben più gravi sono i primi due criteri. In passato, come sapete, vi sono stati casi molto gravi di perdita del posto di lavoro: è stata ricordata prima la professoressa che aveva perso il posto di lavoro perché aveva avuto una bambina non essendo coniugata, ma potremmo riportare tanti altri casi di insegnanti che hanno perduto il posto di lavoro perché si erano candidati alle elezioni politiche o amministrative nelle liste di partiti di sinistra. Tutte queste revoche sono intervenute nel tempo (c'è un'ampia casistica, ma non vi annoierò leggendola) con le più svariate motivazioni.

Nessuno di noi contesta che, sulla base degli accordi che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, l'ordinario diocesano possa fare una propria valutazione che riguarda la sua sfera di competenza. Fino a oggi da ciò, di fatto, è sempre disceso che lo Stato non stabilizzava il rapporto di lavoro, perché soggetto a una causa di risoluzione del tutto anomala e del tutto – direi – incontrollabile da parte dello stesso Stato italiano.

Lo Stato italiano, a questo punto, dice agli insegnanti di religione cattolica (a una parte di essi, soltanto a coloro che già occupano una quota dei posti, perché per gli altri permane un'ipotesi di precariato totale, senza quelle tutele che noi vorremmo invece introdurre, e vorrei che questi insegnanti cogliessero tale aspetto), anche a quelli stabilizzati, che la loro situazione non è la stessa degli altri docenti della scuola italiana, perché possono perdere il posto di lavoro sulla base di valutazioni su cui lo Stato italiano non si pronuncia, lasciando la decisione ad un soggetto diverso.

La revoca fa scattare una modalità che spesso è stata presentata (come tutti, sto leggendo gli scritti di coloro che si occupano di questo tema) anche come la fine del precariato, mentre in realtà non lo è; infatti, il testo del comma 3 dell'articolo 4 recita: «L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato,» (ricordo a tutti – ma è quasi inutile – che oggi è questa la modalità con cui tutto il personale stabilizzato della scuola vede regolato il proprio rapporto di lavoro) «al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola (...) subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto».

A questo punto, siamo di fronte alla atipicità della nomina e della perdita della possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro. Non è poco. Potrei, come docente, essere interessata a continuare a fare l'insegnante di religione cattolica; mi si presenta ora una via che vìola pesantemente i diritti degli altri insegnanti, perché si crea un canale di reclutamento parallelo che sfugge alle normali procedure concorsuali dello Stato.

Lo dico tenendo conto di tutti i limiti, per carità; infatti, condivido quanto sostenuto da coloro che affermano che non si può basare la critica alle modalità di reclutamento sulla perdita di qualunque controllo sul reclutamento stesso; semmai, si tratterà di migliorare le norme sul reclutamento. Bisogna tuttavia essere seri e migliorare tali norme per tutti; non si può però dire, dato che determinati meccanismi non funzionano, che qualcuno è al di fuori di queste modalità di reclutamento.

Questa non vuole essere una difesa della professoressa che ha avuto un bambino non essendo sposata e che è stata licenziata; è una considerazione riferita al fatto che un docente sia o meno in possesso dei titoli per transitare in un altro insegnamento. Come mi auguro di aver dimostrato, ciò non avviene affatto sulla base del reclutamento attuale; la configurazione dei titoli di questi insegnanti è probabilmente una caratteristica che riguarda soltanto una parte di essi.

Lo Stato accetta dunque il principio di risolvere il rapporto di lavoro per le cause che ho elencato (credo che tutti ci si renda conto di quanto poco costituzionale possa essere una norma del genere, che fa perdere il posto di lavoro sulla base dei comportamenti e delle scelte di una persona nella propria vita personale e pubblica) ed offre un canale alternativo, ma solo ad alcuni.

Vorrei che i colleghi ragionassero con me su un fatto che ci ha scandalizzati qualche settimana fa, vale a dire la vicenda della professoressa che ha avuto un bambino senza essere sposata ed è stata licenziata; una vicenda che potrà continuare a ripetersi tranquillamente, perché soltanto se c'è la seconda condizione che ho prima citato quella persona potrà usufruire di un canale alternativo. Quindi, il rapporto di lavoro si può comunque risolvere; non c'è nessun miglioramento da questo punto di vista e lo Stato, ripeto, accetta una causa di risoluzione del rapporto di lavoro a nostro giudizio incostituzionale.

C'è un altro aspetto. Gli insegnanti delle classi di concorso su cui avvengono questi spostamenti si vedono sottrarre posti di lavoro che erano destinati, nelle progressioni, a loro. Siamo di fronte ad un Governo che non applica la legge n. 124 del 1999, che prevedeva un canale di reclutamento regolare tutti gli anni. Il ministro Moratti si è molto gloriata di aver effettuato delle assunzioni quando è arrivata, ma si è trovata un'idonea situazione già pronta, perché il Governo dell'Ulivo aveva già predisposto le assunzioni in ruolo; dopo, è stato il silenzio. Credo che a nessuno sfugga la gravità del problema del precariato degli insegnanti della scuola italiana: ebbene, che messaggio stiamo dando loro? Stiamo sottraendo loro parte dei posti di lavoro per destinarli ad altri chiamati sulla base di elenchi.

Da questo punto di vista, i nostri emendamenti, in particolare quelli di cui sono prima firmataria, garantiscono la mobilità territoriale (che è importante) e dunque la possibilità di spostarsi sul territorio, possibilità che invece, per come è delineato, il provvedimento in esame non dà. Non vogliamo però garantire anche una modalità di passaggio verso cattedre di insegnamento di materie curricolari, perché ciò rappresenterebbe veramente una lesione dei diritti degli insegnanti e dei precari della scuola e al tempo stesso non risolverebbe la gravità di una situazione tale per cui lo Stato accetta di rescindere un rapporto di lavoro stabilizzato sulla base di decisioni che non si fondano su quegli elementi di verifica che lo Stato stesso può porre in atto quando decide di rescindere un rapporto di lavoro con propri dipendenti. *(Applausi del senatore Brunale).*

MONTICONE *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, illustrerò due proposte di modifica di cui sono primo firmatario, gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Essi hanno la finalità di rendere migliore l'insegnamento della religione cattolica e di fugare il pericolo che questo canale d'ingresso nell'insegnamento possa essere un canale alternativo o comunque privilegiato rispetto a quello di altri insegnamenti.

L'emendamento 4.4, infatti, propone una modifica al comma 3 dell'articolo 4, già citato dalla senatrice Acciarini, laddove si fa riferimento alla mobilità del personale della scuola e quindi alla possibilità di passare ad altro insegnamento «subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto». È una formula che comprende – così in Commissione mi è stato assicurato – non solo la laurea specifica per quell'insegnamento, ma anche l'abilitazione.

A mio parere, però, questa resta una formula vaga; pertanto, propongo che tale requisito sia specificato con le parole: «ivi inclusa l'abilitazione prescritta per l'insegnamento a cui si accede». Ritengo questo un elemento migliorativo; del resto, dovendo passare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, sia pure per un rapidissimo ritocco di carattere tecnico, riferito ad impostazioni di bilancio, tale proposta di modifica potrebbe essere a mio avviso recepita senza troppa difficoltà.

L'emendamento 4.5 è ancora più garantista rispetto ad una valutazione positiva e ad una continuità nell'insegnamento della religione cattolica. Si tratta di un emendamento, sottoscritto da diverse forze dell'opposizione, con cui si propone un comma aggiuntivo (il 3-*bis)* in cui si stabilisce che «la mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento» della religione cattolica.

Per converso, si propone che, qualora vi siano posti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, quei posti non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato. C'è dunque un vincolo che potrebbe dare maggiore stabilità a tale insegnamento e quindi valorizzarlo nell'ambito del progetto educativo della scuola.

Queste sono le ragioni che mi inducono a sostenere questi due emendamenti. Faccio altresì notare, per quanto riguarda l'emendamento 4.5, che le cose non stanno come è stato detto in Commissione (non ricordo se dal Governo o dal relatore): questo non è un vincolo che incide su aspetti sindacali o che tocca le norme della contrattazione collettiva; infatti, il vincolo della propria sede per un certo numero di anni di permanenza è previsto in molti concorsi statali.

Pertanto, raccomando l'approvazione di questi due emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario perché gli emendamenti dimenticano o marginalizzano il requisito inderogabile dell'idoneità, oppure sopprimono la possibilità di mobilità verso altro insegnamento previo possesso dei requisiti richiesti.

A questo proposito invito il senatore Monticone a ritirare gli emendamenti, perché la questione dell'idoneità può essere assimilata ai requisiti richiesti agli altri insegnamenti per la mobilità degli altri insegnanti, le regole devono essere le stesse. Comunque, una risposta precisa nel merito la deve anche dare il Governo. La soluzione può comunque essere affidata al regolamento attuativo.

Quanto poi al requisito di una permanenza di almeno cinque anni, faccio presente che questi docenti, a differenza di altri precari, hanno già all'attivo un insegnamento di almeno quattro anni continuativi nella disciplina. In ogni caso ad essi per la mobilità vengono richiesti i titoli specifici stabiliti dall'autorità ecclesiastica più un'altra laurea e più ovviamente l'abilitazione se viene richiesta anche ai docenti di altre materie. Direi che gli incarichi sono aggiuntivi e che non vi è alcuna condizione di privilegio.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 4.107, identico all'emendamento 4.4, c'è un invito al ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Sono disposto a trasformare l'emendamento 4.4 in un ordine del giorno, mantenendo comunque l'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Monticone di trasformare l'emendamento 4.4 in un ordine del giorno.

BRIGNONE, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il senatore Monticone sarebbe disponibile a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, visto anche il parere del senatore Brignone riferito a un possibile regolamento.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Purtroppo, un tale ordine del giorno non è accoglibile da parte del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Monticone, stante il parere contrario del Governo mantiene l'emendamento 4.4?

MONTICONE *(Mar-DL-U)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.107, identico all'emendamento 4.4.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Soliani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.107, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, identico all'emendamento 4.4, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, definirei questo emendamento di limitazione del danno. So che su di esso sia la maggioranza, sia d'altra parte il Governo, avevano un qualche interesse a ragionare, per le ragioni esposte dai senatori che sono intervenuti in precedenza relativamente al pericolo di essere immessi in ruolo attraverso il canale degli insegnanti di religione.

Credo sia interesse di tutti, del Governo in primo luogo, accogliere questa norma, che stabilisce il divieto della mobilità verso altro insegnamento prima di cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo. Essa, senatore Brignone, concerne l'articolo 4, non l'articolo 5: il ragionamento che lei faceva riguardava le norme transitorie, queste sono le norme definitive. Tale norma definirebbe un quadro di riferimento più certo per tutti.

Capisco che c'è l'esigenza politica di non approvare alcun emendamento e di arrivare ad una approvazione definitiva della legge, ma ritengo che questo sia un punto sul quale il Governo dovrebbe ritornare nell'ambito del regolamento attuativo, proprio perché assolutamente condivisibile, non solo ovviamente dalla nostra parte politica, che lo ha proposto, ma anche dalla maggioranza.

Per queste ragioni chiedo che tale emendamento sia votato con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

ACCIARINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, interverrò molto rapidamente perché dai colleghi intervenuti precedentemente sono già state dette le cose essenziali; ritengo però di dover spendere ancora una parola sul tema del canale alternativo rispetto all'assunzione nei ruoli dello Stato, stabilito appunto da questo articolo 4 sulla mobilità degli insegnanti.

Vorrei sottolineare che abbiamo condiviso e votato convintamente un emendamento che, come definito giustamente dalla senatrice Pagano, è di riduzione del danno. Resta tutto aperto il problema che ponevo, cioè che voi, in un momento di difficoltà per la scuola, in un momento di contrazione dei posti, in un momento in cui persone con titoli e abilitazioni, spesso dopo aver conseguito idoneità e superato concorsi, non riescono a trovare una sistemazione, vi state assumendo la grande responsabilità di stabilizzare una parte del personale anche su posti destinati ad altro personale, stabilendo un potenziale scorrimento. Questo, in un momento così difficile, potrebbe diventare un canale surrettizio per l'assunzione nei ruoli dello Stato.

L'emendamento appena votato, di cui era primo firmatario il senatore Monticone, aveva proprio questo valore. Sono molto dispiaciuta che esso non sia stato accolto a causa della blindatura del testo: era un tentativo molto serio perché ci fosse nell'insegnamento una continuità per almeno cinque anni, in modo da evitare proprio quello che, credetemi, è un rischio latente. In un momento di difficoltà, ci potrebbero essere persone che in tal modo individueranno una modalità di ingresso nei ruoli dello Stato in materie curricolari, attuato attraverso una procedura del tutto atipica, del tutto speciale.

Quindi, è veramente molto grave questo tipo di mobilità; noi la riteniamo inquietante. Tra l'altro, il fatto che non ci sia una graduatoria di questi insegnanti (su tale aspetto torneremo in occasione dell'esame del prossimo articolo), perché è semplicemente un elenco non graduato, aumenta ulteriormente questa situazione di disparità fra gli insegnanti, danneggiando così il buon funzionamento e la qualità della scuola italiana, nonché la convinzione degli stessi insegnanti di essere assunti a svolgere il proprio lavoro (una funzione di grande delicatezza ed importanza) sulla base di valutazioni il più possibile oggettive e condivise, in base alle quali lo Stato possa scegliere le persone che debbono occuparsi della gioventù, che – come sappiamo – rappresenta la prospettiva del Paese.

Perciò, facciamo molta attenzione su questo aspetto, perché si sta creando un canale surrettizio per l'assunzione nei ruoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.8, il primo di cui sono prima firmataria, propone la soppressione dell'articolo 5. Mi soffermo su questo perché sugli altri interverranno in sede di illustrazione o di dichiarazione di voto colleghi del Gruppo.

Si stabilisce che nel primo concorso vi sia una riserva per gli insegnati di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni. È proprio la norma destinata a coloro che sono in questo momento nella scuola, destinata – lo ripeto perché vorrei che fosse evidente a tutti – a persone che possiedono quell'insieme di condizioni, anche riguardo ai titoli, che prima ho cercato di delineare. In sostanza, non abbiamo alcuna garanzia del possesso anche solo del diploma di scuola media secondaria, e questa è una grande disparità rispetto agli altri insegnanti.

Un altro aspetto discutibile di questo tipo di reclutamento è che esso è legato ad una posizione non del tutto chiara dal punto di vista del numero delle ore di insegnamento svolto. La previsione di «un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi» può essere veramente una causa di discriminazione. Le ore assegnate a questi docenti – mi permetto di ricordare la normativa – non sono minimamente legate a scelte compiute da parte dello Stato che effettua la nomina. I capi d'istituto enumerano le ore che hanno a disposizione per questa materia e le segnalano all'ordinario diocesano, ma non possono chiedere un'articolazione di queste ore.

Pertanto, su un certo numero di ore può essere effettuato un insieme di nomine, che in parte sono per la cattedra completa, ovviamente riferita a 18 ore, come per gli altri insegnanti, ma può essere anche di nove o di cinque ore, a seconda di scelte su cui il capo d'istituto – che in quel momento rappresenta lo Stato che effettua la nomina – non ha alcuna competenza.

Molte volte in passato (parlo anche per esperienza diretta, ma soprattutto di colleghi) capi di istituto hanno dovuto eccepire perché lo spezzettamento delle ore talvolta non era funzionale all'organizzazione del lavoro scolastico, ma dall'amministrazione scolastica è stato sempre risposto che non potevano intervenire sulla quantificazione delle ore assegnate a ciascun insegnante, ma avevano solo diritto alla copertura completa delle ore che avevano segnalato. Questo può essere un problema molto delicato nel momento in cui lo Stato collega le ore alla possibilità di accedere a questo concorso.

Faremo poi altre osservazioni per spiegare che riteniamo inadeguato il programma di esame del primo concorso, che è limitato a certi temi. Sarebbe auspicabile almeno, per il principio della riduzione del danno, che ci fosse una serie di criteri più rigidi e di richieste più fondate, più pertinenti da parte dello Stato nei confronti di coloro che si accinge ad assumere all'interno del proprio personale stabilizzato.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.15, a firma di tutta l'opposizione, ritengo risponda a criteri di razionale soluzione dei problemi della transizione.

Su di esso invito all'attenzione la maggioranza, il Governo e il relatore. Il programma di esame del primo concorso è volto all'accertamento delle competenze, non solo dei titoli. Non si tratta soltanto di accertare la conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, in particolare del regime dell'autonomia della scuola, ma anche di dare valore alla conoscenza posseduta dal candidato degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai diversi gradi di scuola.

Vi è poi la proposta di accertamento della cultura del candidato, non già in merito alla disciplina specifica (poiché ovviamente la preparazione culturale nel merito dell'insegnamento è già coperta dall'idoneità), bensì con riguardo alla cultura generale poiché si tratta di inserire e contestualizzare l'insegnamento della religione all'interno del contesto culturale del mondo di oggi, delle domande rivolte alla scuola dai giovani e quindi nell'ambito dell'insegnamento culturale e formativo della religione cattolica, anche come premessa per il dialogo fra religioni.

Mi sembra quindi che in questa fase di transizione, l'accertamento del bagaglio di cultura generale posseduto abbia il significato del riconoscimento di un profilo di qualità che già esiste e non certamente di qualcosa che viene posto in termini nuovi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, *relatore*. Signor Presidente, la redazione di un articolo che concerne il regime transitorio è un lavoro sempre impegnativo e delicato, perché è inutile nasconderci che si tratta comunque di sanare in parte delle situazioni ormai consolidate. Per questo motivo sono state in-

trodotte disposizioni differenti fra regime ordinario e regime transitorio nelle prove concorsuali.

Infatti chi attualmente insegna religione, in particolare da molti anni, può aver ottenuto l'abilitazione prima del 1990, quando furono determinati con esattezza i titoli in base agli accordi pattizi. Risulterebbe fortemente penalizzante chiedere una cultura nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche a chi per esempio possiede un diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico, al quale necessariamente si accompagnano i titoli previsti dagli accordi pattizi.

Credo che la questione possa essere presa in considerazione nei regolamenti attuativi e nelle norme del bando di concorso. Ritengo che il Governo lo farà senz'altro, così come verrà affrontata l'altra questione cui accennava precedentemente la collega Acciarini, sulla determinazione esatta dei posti da mettere a concorso. È prassi consolidata che essa venga indicata all'atto della pubblicazione del bando di concorso.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Condivido il parere espresso dal relatore.

Signor Presidente, ho dato una risposta troppo frettolosa al senatore Monticone e alla senatrice Soliani, allorché hanno proposto la trasformazione di un emendamento in un ordine del giorno concernente una questione collegata agli emendamenti in esame. Desidero precisare che, in questo momento, non vorremmo vincolare ad eventuali passaggi la normativa sul concorso, perché essa sarà oggetto di successiva regolamentazione.

La semplice abilitazione potrebbe non essere sufficiente, ma la previsione di una sola modalità vincolante potrebbe andare nella direzione opposta a quella da voi auspicata. Discutendo nuovamente con il relatore e con il Presidente della 7ª Commissione, non abbiamo sottovalutato questo aspetto: diamo per scontato che il riferimento al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto vada nel senso auspicato, ma non possiamo vincolarlo in questo momento a condizioni o titoli posseduti.

Quanto all'emendamento 5.15, il campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche è vastissimo e sarebbe un vincolo eccessivo per prove che saranno comunque tese ad accertare la cultura generale posseduta dal candidato.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.8, 5.100 e 5.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Monticone, identico all'emendamento 5.102, presentato dal senatore Boscetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.103, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15, identico all'emendamento 5.10.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, voteremo a favore dei due emendamenti in esame perché ci sembrano quanto mai opportuni per rendere più rigoroso anche il primo concorso cui dovranno sottoporsi gli insegnanti di religione; più rigoroso rispetto alle conoscenze da accertare affinché la procedura non appaia una semplice sanatoria.

La religione non è infatti riducibile ad un insegnamento tecnico e la richiesta di una preparazione più ampia in materie come le scienze sociali, filosofiche e storiche non ci sembra affatto peregrina, servendo invece a migliorare la relazione fra il docente e gli studenti. A chiunque abbia seguito a scuola le lezioni di religione è noto che agli insegnanti di religione vengono poste anche questioni di carattere non strettamente religioso, questioni di carattere esistenziale riguardanti il senso della vita, l'interculturalità e la multiculturalità. Dunque, l'accertamento di una preparazione più ampia di questi docenti aiuta a qualificare meglio l'ora di religione.

Se si compie un passo avanti nello stato giuridico, non si può lasciare immutato il resto: cambiando il contratto dal tempo determinato al tempo indeterminato e venendo introdotta la possibilità della mobilità professionale, ci sembra quanto mai opportuno accertare una preparazione più ampia di questi insegnanti.

Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.15, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori, identico all'emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1877, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dalla senatrice Vittoria Franco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.105, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 5 anche perché non è stato accolto alcuno dei nostri emendamenti migliorativi. Sono prima intervenuta su quelli che riguardavano il primo concorso e ne avevamo presentati altri volti a far sì che la graduatoria abbia carattere permanente e da essa si attinga anche per la copertura delle cattedre da assegnare a tempo indeterminato e determinato.

Erano emendamenti che miravano a ridurre il danno; non sono stati accolti e dunque la nostra posizione è negativa anche su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 è relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, che ci sembra alquanto incerta e frettolosa.

Si tratta, agli occhi della maggioranza e del Governo, di un provvedimento a costo zero perché si stabilizza parte del personale già in servizio; si prevede quindi una minima copertura, limitata allo svolgimento del primo concorso per titoli ed esami.

Visto che i conti dello Stato sono una cosa seria, credo che forse andrebbe posta maggiore attenzione all'applicazione della legge.

Proprio perché – lo ripetiamo – la quantificazione non ci convince, in quanto fissata in maniera presuntiva (fondata cioè su scelte operate in passato sulla base di coloro che si avvalgono o meno dell'insegnamento della religione cattolica) con l'emendamento 6.100 chiediamo un monitoraggio dell'attuazione della legge.

Infatti, il provvedimento al nostro esame si cala in una realtà che può essere soggetta a grandi modificazioni, per cui il rischio di avere un personale stabilizzato su posti inesistenti è fortissimo, soprattutto tenendo conto – su questo vorrei che il Governo e la maggioranza meditassero – delle evoluzioni in atto nella nostra società, anche con la presenza di altri popoli portatori di differenti sensibilità religiose.

Non ho condiviso né sottoscritto gli emendamenti, pur validi, tendenti ad introdurre norme sull'insegnamento delle altre religioni; a mio giudizio, questo va impartito da soggetti che hanno un titolo rilasciato non dall'autorità cattolica, bensì dalle università italiane (ce sono molte), che riconosca una competenza specifica nell'ambito della storia delle religioni .

Vi sono cattedre significative e persone con una preparazione molto valida, alle quali andrebbe affidato l'insegnamento scolastico della storia delle religioni, che – mi esprimo a titolo personale – ritengo utilissimo e valido, purché impartito con i criteri della scientificità e sulla base del possesso dei titoli prescritti.

Ci avviamo verso una situazione di grande cambiamento nel quadro delle scelte; infatti, sta cambiando l'universo della popolazione scolastica italiana, soggetto in questi anni a grandi trasformazioni. Invece, lo Stato, che deve retribuire questo personale, non si pone il problema di monitorare ciò che stia realmente accadendo, quali siano le scelte di coloro che si avvalgono o meno dell'insegnamento della religione cattolica,

quanti allievi vi siano per ogni insegnante e di quali oneri lo Stato debba farsi carico.

Ricordo anche – lo dico perché gli insegnanti italiani meritano che si faccia questa precisazione – che spesso e volentieri il Ministro dell'istruzione cita il numero molto elevato di insegnanti rispetto agli allievi. Ebbene, uno degli elementi atipici nelle statistiche italiane è proprio la presenza di questa categoria di insegnanti, che in certi casi hanno un numero molto contenuto di allievi rispetto alle realtà locali, dove esistono specificità che molti colleghi hanno presenti.

Ciò evidentemente fa sì che le statistiche vengano sempre lette in senso contrario agli insegnanti italiani per avvalorare la tesi che sono troppi. Gli insegnanti italiani meritano invece in questo momento, mentre chiediamo un monitoraggio sull'attuazione della legge, non si scarichi sulle loro spalle una scelta compiuta senza minimamente tenere conto del rapporto tra docenti e allievi che fruiscono dell'insegnamento della religione cattolica.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRIGNONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti, volti, il primo, alla soppressione dell'articolo e, il secondo, al ripristino del testo originario, emendato su indicazione della 5ª Commissione permanente.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.1 e 6.100 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MALAN *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione di voto a titolo personale, sicuramente favorevole sull'articolo 6, come del resto lo è il mio Gruppo.

Vorrei però evidenziare alcune perplessità per il modo in cui si sta portando a compimento un provvedimento fondato su un'esigenza ormai inderogabile. Sappiamo che, con la revisione del Concordato, da diciotto anni si sarebbe dovuto provvedere a risolvere questo problema, ma non lo si è fatto. È merito di questa legislatura averlo portato a soluzione; in particolare, ringrazio il relatore, senatore Brignone, e la rappresentante

del Governo, sottosegretario Aprea, per aver così ben lavorato a tal fine con il contributo di tutti, maggioranza ed opposizione.

Le mie perplessità riguardano un aspetto molto particolare. Sono esponente (essendo peraltro eletto in un collegio dove questa è presente), di una minoranza religiosa che non è certamente favorevole nel suo insieme al regime concordatario. Tuttavia, si tratta di un trattato internazionale e come tale va osservato; in questo senso ritengo di esprimere comunque il mio voto favorevole.

Qualche perplessità rimane sull'insieme della problematica e su alcuni aspetti dell'inserimento, peraltro doveroso, di questa categoria di insegnanti ad un livello pari agli altri ed in particolare per la possibilità, ripetutamente sottolineata, che vi possano essere, alla fine di un processo forse complesso e speriamo raro, insegnanti che si trovino in situazioni privilegiate rispetto ad altri per aver usufruito di un canale del tutto particolare.

Mi rendo conto della difficoltà di normare una materia così particolare; si tratta, infatti, di insegnanti scelti in base a requisiti stabiliti non dallo Stato italiano, ma da un altro organismo, la Chiesa cattolica. Tuttavia, ritengo si debba essere molto attenti anche ad evitare, proprio perché questo inserimento avvenga nel miglior modo possibile, eventuali situazioni di favore, forse persino neppure volute, a favore di insegnanti che, grazie a questo canale, potrebbero trovarsi ad insegnare altre materie, in una situazione di disparità rispetto ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, dispongo una breve sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 12,17).

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani all'approvazione del disegno di legge in esame e desidero chiarire che la nostra contrarietà riguarda il merito specifico di questo provvedimento legislativo.

Noi siamo contrari perché riteniamo sbagliata, ma anche ingiusta nei confronti di tutti gli altri docenti, l'immissione nei ruoli dello Stato degli insegnanti di religione cattolica non in ragione di una professionalità rico-

nosciuta attraverso concorsi, esami, scuole di specializzazione, ma solo grazie ad un canale diverso e privilegiato di reclutamento, e precisamente da parte dell'ordinario diocesano.

Con l'entrata in vigore di questa legge la situazione per molte migliaia di insegnati di religione risulterà radicalmente mutata rispetto a quella attuale; difatti, essi continueranno ad essere segnalati dall'autorità ecclesiastica e quindi nominati, ma a differenza di quanto accade ora, nel momento in cui la nomina venisse revocata dalla stessa autorità ovvero gli insegnanti di religione cattolica fossero in esubero, essi rimarrebbero nei ruoli dello Stato, con relativa retribuzione, anche per svolgere attività diverse da quella dell'insegnamento della religione cattolica. Si finirà quindi per instaurare un canale di reclutamento determinato dalle autorità ecclesiastiche che potrebbe interessare migliaia e migliaia di docenti oggi, ma anche in futuro.

Non è accettabile, a nostro avviso, che si stabilisca all'interno del corpo docente complessivo della nostra scuola un nucleo di insegnanti maggiormente garantito e privilegiato. Nello stesso tempo, poiché riteniamo che debba essere superata la situazione di perenne precarietà in cui lavorano, come del resto tanti altri, migliaia di insegnanti di religione, riteniamo che stanti le attuali norme concordatarie, la soluzione del problema debba trovarsi partendo dalla revisione, dalla messa in discussione dello stesso diritto di nomina e di revoca degli insegnanti di religione da parte delle autorità ecclesiastiche.

Ci sembra che questo sia l'unico percorso praticabile per togliere dalla precarietà gli insegnanti di religione garantendo nel contempo i diritti degli altri docenti, e quindi norme di reclutamento trasparenti e uguali per tutti, il fondamentale principio di laicità e le stesse garanzie che devono valere per tutta la scuola pubblica.

Non è in discussione, signor Presidente, il valore educativo dell'insegnamento religioso o il rispetto che è dovuto alla religione cattolica. Questo provvedimento è errato perché crea uno squilibrio enorme, una discriminazione nelle forme stesse di reclutamento del personale docente della scuola pubblica. Esso pone anche un problema serio di costituzionalità, che riguarda il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e costituisce un elemento di squilibrio a nostro avviso anche nel rapporto tra Stato e Chiesa. Di qui il nostro voto contrario.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, le argomentazioni puntuali del relatore e l'attenzione che ha voluto dedicare a tutte le osservazioni e alle critiche delle opposizioni sono chiaramente apprezzabili, come pure quelle della sottosegretario Aprea, ma nulla cambia nella sostanza.

Ribadiamo la nostra contrarietà al provvedimento in esame, sulla quale più volte abbiamo insistito. È una contrarietà di fondo di chi, come noi, è contrario all'idea e alla pratica del testo concordatario e non lo fa ovviamente per una guerra di religione (il riferimento familiare che mi riguarda e che il senatore Brignone ha voluto ricordare in replica qualcosa vorrà pur dire), ma in base a un semplice principio liberale, in verità assai negletto in questo nostro Paese: libera Chiesa in libero Stato.

Libero Stato, appunto, nelle cui scuole pubbliche invece di prevedere l'insegnamento della sola religione cattolica dovrebbe essere inserito l'insegnamento, ben più utile viste le trasformazioni della società che i nostri figli dovranno affrontare, della storia delle religioni. Lo ribadiamo, che lo si voglia o no, legge Bossi-Fini o meno, questa società è destinata a diventare multireligiosa e multiculturale, con una presenza variegata di popoli del mondo. Ci troveremo davanti alla necessità di dover affrontare altri temi, anche in materia religiosa. Siamo dunque di fronte a un testo che oltretutto è antistorico, oltre ad essere, dal mio punto di vista (cioè dal punto di vista del principio di una sana laicità dello Stato), un testo sbagliato.

C'è poi un altro problema di fondo in questa proposta di legge: la modalità con la quale si è voluto risolvere il problema degli insegnanti di religione, cioè con l'immissione in ruolo. Cosa sbagliata: perché crea un doppio canale. Cosa grave: perché crea una possibilità di scavalco di altri. Cosa ancora più grave: qualora venga meno l'idoneità questi insegnanti potranno passare ad altro insegnamento.

In sostanza si crea una doppia autorità all'interno dell'ordinamento scolastico: quella che deriva appunto dalla responsabilità statuale in materia di pubblica istruzione e di organizzazione della medesima e quella che deriva dall'organizzazione ecclesiastica, cioè dalla diocesi.

Gli insegnanti verrebbero selezionati a seguito di un esame farsa che prevede l'accertamento della preparazione culturale generale, con l'esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica, ma la nomina avverrà solo a seguito della designazione dell'autorità diocesana. Vi è anche – come già abbiamo chiarito – un giudizio di idoneità di questi insegnanti che costituisce una condizione imprescindibile per l'insegnamento. Anche questo giudizio di idoneità è insindacabilmente assegnato all'autorità ecclesiastica. Il giudizio di idoneità, infatti, può essere concesso e parallelamente revocato dall'autorità ecclesiastica. Come a dire: alla Chiesa tutti i privilegi di selezione e «gestione» del personale, allo Stato tutti gli oneri derivanti dall'assunzione in ruolo di questi insegnanti.

Tutto ciò è assolutamente inaccettabile. Il potere di intervento, che le leggi e gli accordi pattizi attribuiscono all'autorità ecclesiastica per quanto concerne l'assunzione, l'eventuale mobilità, la cessazione del rapporto di lavoro per revoca dell'idoneità, appare del tutto incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qui noi vediamo una pesante limitazione permanente della sovranità dello Stato.

Per concludere, vorrei sottolineare la gravità dell'operazione del Governo che, celandosi dietro un reale problema di lavoratrici e lavoratori, senza alcun rispetto lo utilizza come un cavallo di Troia per introdurre norme discriminanti e integraliste.

Siamo contrari alla legge, è vero, ma siamo anche convinti, come abbiamo detto, del fatto che questi insegnanti di religione sono lavoratori a tutti gli effetti e come tali, sotto questo profilo, vanno tutelati. Per questo, pur scartando l'ipotesi dell'immissione in ruolo, abbiamo insistentemente chiesto che le loro condizioni, in base alla nomina annuale, fossero quelle degli insegnanti a tempo indeterminato e che essi quindi godessero delle stesse condizioni degli altri insegnanti, sotto ogni profilo.

Voteremo quindi contro questa legge. Una legge che sicuramente costituisce una strada sbagliata per riconoscere la stabilità del posto di lavoro agli insegnanti di religione cattolica; sbagliata perché discrimina altri insegnanti; sbagliata perché prescinde dalle procedure del tutto particolari che regolano l'assunzione degli insegnanti di religione; sbagliata perché presta il fianco a forti obiezioni di costituzionalità, che rischiano, fra l'altro, all'indomani dell'approvazione del provvedimento, di produrre effetti fortemente negativi per gli stessi insegnanti di religione.

Voteremo contro perché quello che ci proponete è un testo legislativo che manifesta la subalternità dello Stato italiano ad un'autorità esterna, inaccettabile – lo ribadiamo – da un punto di vista costituzionale.

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, pochissime considerazioni di carattere generale per motivare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. I senatori dell'Udeur voteranno a favore perché condividono le finalità del provvedimento e ritengono che sia giunto il momento di sanare la condizione iniqua di molti lavoratori che nel mondo della scuola sono pienamente inseriti.

Ci sono, peraltro, alcune perplessità che ci accompagnano in questo voto e che vorremmo sottolineare. Per cominciare, si potrebbe dire che mentre, da un lato, il Governo va a sanare una situazione insostenibile, varando l'immissione in ruolo di questo lavoratori, dall'altro, destina e condanna alla precarietà migliaia di altri insegnanti.

In ogni caso è giusto ricordare che sono passati davvero troppi anni da quando la legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984, è entrata in vigore: questa legge già sanciva il valore della cultura religiosa e riconosceva i princìpi del cattolicesimo come parte integrante del patrimonio storico del popolo italiano; contemporaneamente, ribadiva l'impegno della Repubblica italiana ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Nella premessa alle intese del 1985 lo Stato assumeva un ulteriore impegno, quello di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione. È quello che questo disegno di legge si promette di fare. Dicevo che sono passati troppi anni dal 1985, ma evidentemente non sono passati inutilmente: non abbiamo sentito nel corso del dibattito quelle tensioni ideologiche particolarmente esasperate o radicalmente contrarie alle finalità del provvedimento che sarebbero state inevitabili solo pochi anni fa; c'è stata anzi ampia disponibilità trasversale, e i dubbi e le incertezze su alcuni punti sono stati espressi sia da parte di forze dell'opposizione che della maggioranza.

Ma, soprattutto, fra le forze politiche e in particolare nel Paese si è diffusa la consapevolezza che gli insegnanti di religione sono pienamente inseriti nel quadro delle finalità della scuola, e non è certo poco significativo il fatto che dagli ultimi dati rilevati emerge che la scelta dell'ora di religione è stata fatta dal 93 per cento delle famiglie.

Questo dato non solo dimostra che le indicazioni dell'Accordo del 1984 sono ancora completamente condivise dalla quasi totalità degli alunni e delle loro famiglie, ma esprime anche una fortissima valenza culturale, che va raccolta e non può essere sottovalutata.

Si tratta di considerazioni di carattere generale, che tuttavia hanno un forte peso; anzi potremmo dire che sono determinanti nell'esprimere il nostro voto positivo, anche a fronte degli elementi non pienamente positivi del testo in esame: ci riferiamo in particolare alla modalità di inserimento, alla mobilità e alla formazione.

Probabilmente si sarebbe potuto intervenire accogliendo le proposte che portavano soluzioni più coerenti sia con il quadro costituzionale e delle leggi vigenti sia con le giuste aspettative di migliaia di altri insegnanti. C'era lo spazio per far coincidere le giuste finalità di questa legge con un maggior rispetto per lo Stato e le sue leggi. Questo effettivamente non è stato fatto e se la maggioranza non fosse la solita maggioranza, sorda anche ai suggerimenti e alle proposte, animati spesso semplicemente dal buonsenso, avremmo potuto votare un testo certamente migliore e più equilibrato. *(Applausi dal senatore Vicini).*

MANIERI *(Misto-SDI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, nonostante la difesa dettagliata, appassionata e persino puntigliosa del relatore Brignone, al quale diamo atto del grande lavoro svolto in questa e nella passata legislatura, mi spiace dover confermare il giudizio negativo dei senatori dello SDI, non certamente per partito preso ma perché non ci convincono le motivazioni addotte a sostegno di questo provvedimento.

Com'è possibile, colleghi, definire queste norme, come abbiamo sentito dire, un atto di giustizia, mentre il Governo taglia migliaia di cattedre

e lascia irrisolto il grave problema delle nomine a tempo indeterminato di oltre 100.000 precari in lettere, matematica e lingue, in possesso della laurea e dell'abilitazione, con anni ed anni di insegnamento precario nelle scuole pubbliche, magari con più di un'idoneità conseguita in regolari concorsi, e non trova i soldi per finanziare una riforma della scuola, che, anche se da noi non condivisa, è stata approvata dal Parlamento ed è legge dello Stato, che il Governo ha l'obbligo di attuare dando certezze agli studenti, ai docenti e alle famiglie?

Com'è possibile, colleghi, sostenere l'immissione in ruolo di una categoria particolarissima e peculiare, com'è stato riconosciuto, introducendo norme di privilegio, persino in deroga agli ordinamenti generali che regolano il reclutamento e lo stato giuridico dei dipendenti pubblici, mentre il Governo si prepara ad introdurre dosi massicce di flessibilità nel nostro sistema, prim'ancora di individuare le nuove necessarie tutele, e disegna un futuro di precarietà e di incertezza per migliaia di giovani? Francamente ci sfugge la logica che guida l'azione del Governo.

Se qualcuno poi pensa di mettere all'incasso elettorale scelta di tal fatta, credo che si illuda. A Togliatti non bastò votare l'articolo 7 della Costituzione per rimanere al Governo. E questo non serve neppure oggi, in una situazione storica profondamente diversa, tanto più che è crollato il mondo cattolico come entità unitaria, e la Chiesa va sempre più riducendo l'attenzione e l'interesse per il rapporto con questo o quello schieramento politico, persino con questo o quello Stato, va riducendo l'interesse per lo stesso strumento pattizio, mentre rafforza il suo ruolo sulla scena politica planetaria. Non tratta più solo con gli Stati, dialoga con i partiti di opposizione, con i movimenti, fa mediazioni; insomma, la Chiesa ha ripreso la funzione di grande «enzima» della storia. Basta vedere il ruolo esercitato da questo Papa in occasione della guerra e le prese di posizione sul riconoscimento delle radici cristiane nella Costituzione europea.

Per questo il dibattito sul valore dell'animazione religiosa e sul rapporto tra Chiesa e Stato, nel modo angusto in cui si è sviluppato in questa sede, attorno al tema dell'immissione in ruolo degli insegnanti di religione, rischia di essere politicamente ambiguo e culturalmente vecchio.

È ambiguo perché esso non supera il vero ostacolo ad una chiara definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, che è il vincolo posto dalle norme concordatarie, ossia il fatto – qui richiamato – che la nomina e il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica spettano all'autorità ecclesiastica, la quale conserva anche la facoltà di revoca sulla base del diritto canonico, il cui canone 805 recita: «È diritto dell'ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione e parimenti, se lo richiedono motivi di religione o di costume, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi».

Per questo lo Stato ha qualificato il rapporto di questo personale come rapporto a termine, anche per evitare il prodursi di situazioni conflittuali, nel caso di rimozione di un insegnante di religione su richiesta dell'autorità ecclesiastica.

Com'è noto, e come è stato più volte richiamato dalla senatrice Acciarini, una sentenza della Corte ha confermato di recente il licenziamento di un'insegnante a causa di una maternità fuori dal matrimonio, sentenza criticata da alcuni in modo ambiguo e in nome del valore della maternità.

Ma non è questo il punto, perché il problema si sarebbe comunque posto anche in caso di aborto o di divorzio, che costituiscono giusta causa per la Chiesa ma non per la Costituzione e le leggi dello Stato italiano.

Né fu possibile risolvere la questione in sede di revisione del Concordato, il cui obiettivo fondamentale dopo decenni di contrasti nella dottrina e nella giurisprudenza sui rapporti tra norme costituzionali e norme di derivazione lateranense fu prevalentemente quello di armonizzare le norme concordatarie con i princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano e di superare la logica di privilegio della legislazione del 1929.

Per questo il tema prevalente anche dopo il nuovo Concordato non fu, come ha riconosciuto il senatore Brignone, lo stato giuridico di difficile se non impossibile soluzione, stante il quadro dei rapporti concordatari tra Stato e Chiesa, ma la libertà di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e pertanto il carattere non obbligatorio di tale insegnamento.

Il nuovo Concordato, firmato dall'allora presidente del Consiglio Craxi, riconosceva l'impegno dello Stato a continuare ad assicurare la presenza dell'insegnamento religioso autonomo nelle scuole, ma al tempo stesso, facendo un passo avanti anche sul piano dei princìpi, ha introdotto per gli studenti il diritto di avvalersi o meno di tale insegnamento.

Il carattere peculiare di insegnamento autonomo inserito nella struttura della scuola statale e il carattere di facoltatività per gli studenti collidono con l'istituzione del ruolo organico. Per questo, nonostante la revisione concordataria, si è mantenuto per gli insegnanti di religione lo *status* di incaricati annuali sul cui presupposto giuridico la contrattazione collettiva ha individuato un inquadramento specifico, riconoscendo lo stesso trattamento riservato al personale a tempo indeterminato purché siano in servizio da più di quattro anni.

Lo Stato quindi ha già concesso il massimo di tutela compatibile, che non hanno gli insegnanti delle cosiddette materie alternative, che costituiscono una forma particolare di precariato cui non si applicano nemmeno lontanamente le disposizioni previste per gli insegnanti di religione stabilizzati.

L'istituzione di un ruolo organico modifica in modo surrettizio il Concordato, apre un canale di reclutamento atipico e nel caso di revoca precostituisce il passaggio ad altri insegnamenti.

Non possiamo che esprimere la nostra contrarietà. Non c'era una pregiudiziale ideologica neppure in Pietro Nenni, quando, motivando nella Costituente il voto contrario dei socialisti all'articolo 7, affermava che la questione romana era comunque chiusa e che il problema dell'Italia era quello moderno di fondazione dello Stato, il senso di esso e della sua laicità, come condizione linfa dei processi democratici.

A ben guardare il problema resta ancora questo, mentre è pienamente condiviso il sentimento del valore culturale, umano e civile della religione cattolica ed è comune la consapevolezza dell'importanza del ruolo e della presenza della Chiesa cattolica. Tutto ciò appartiene al nostro patrimonio storico, come ha ben argomentato da par suo il professor Tessitore, è elemento vivo e fondante dell'identità nazionale.

Il punto, perciò, non è questo, il punto per noi è il futuro rispetto al quale il dibattito svolto su questo tema ci appare vecchio e rischia di essere superato.

Tra meno di un decennio festeggeremo i centocinquant'anni dell'unità nazionale; pensiamo che siano maturi i tempi per chiudere finalmente un'epoca più che secolare di rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Viviamo in una società sempre più aperta, multietnica e multireligiosa, in cui il valore fondamentale è la libertà, il rispetto e la tutela della libertà di scelta di ciascuno.

I tempi, le mutazioni sociali, l'Europa ci indicano che la strada da seguire è quella di una innovazione coraggiosa che ci consenta, lungo la pista della libertà religiosa aperta dal nuovo Concordato, di andare oltre di esso, favorendo l'evoluzione dell'insegnamento della religione in modo più coerente con i princìpi di libertà nella scuola e, al tempo stesso, ci consenta di superare il vincolo «senza oneri per lo Stato» imposto dalla Costituzione.

Ci rendiamo conto che è una strada difficile perché si gioca qui un confronto delicato con le forze cattoliche presenti nell'uno e nell'altro schieramento; ma la soluzione non può continuare ad essere ricercata in una rincorsa opportunistica al consenso, che il ministro si chiami Berlinguer o Letizia Moratti, né in compromessi sui princìpi.

Per questi motivi i senatori dello SDI voteranno contro il provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI e DS-U. Congratulazioni).*

BETTA *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTA *(Aut)*. Signor Presidente, desidero esprimere, a nome del Gruppo Per le Autonomie, le ragioni per le quali il nostro voto sarà favorevole al provvedimento. Pensiamo sia giusto dare attuazione piena al secondo comma dell'articolo 9 dell'Accordo con protocollo addizionale fra Santa Sede e Italia del 18 febbraio 1984, divenuto poi legge n. 121 del 1985 sulla ratifica e l'esecuzione del nuovo Concordato.

Si tratta di una questione aperta da molti anni, che ha già impegnato le Aule parlamentari anche nella scorsa legislatura. Ci pare vi siano ora le condizioni per addivenire alla definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

Siamo favorevoli anche perché nelle Regioni ove questa tematica è già stata regolata, sia pure con leggi regionali, i problemi che si sono ve-

rificati non sono quelli paventati in quest'Aula con riguardo allo stato giuridico degli insegnanti e al rapporto tra gli insegnanti di religione e gli altri docenti. Vi è stata invece una forte richiesta intorno alla qualità dell'insegnamento, alla formazione degli insegnanti, al loro rapporto con la scuola.

Avrei preferito che il dibattito parlamentare consentisse spazio, approfondimento e attenzione maggiori alle ragioni qui presentate in ordine all'insegnamento e allo studio delle religioni, anche per il significato di questi temi rispetto alla nostra civiltà.

Mi pare che molti suggerimenti, come quelli dei colleghi Tonini, Monticone e Tessitore, possano essere estremamente utili, anche se la nostra normativa si riferisce oggi a questioni legate allo stato giuridico degli insegnanti e, nella blindatura del provvedimento, è prevalso l'aspetto sindacale del tema.

Credo comunque che queste limitazioni non possano indurci a cambiare la nostra opinione favorevole. Vi è certamente ancora molto da fare intorno a tali tematiche e il Parlamento potrà affrontare nuovamente la questione.

Da ultimo ringrazio il senatore Brignone per aver saputo guidare con competenza e con precisione questa discussione e per averla caratterizzata con molti elementi personali e umani. È spesso difficile gestire un percorso di confronto politico e all'interno delle Aule parlamentari la politica prevale sugli aspetti più personali; l'attenzione e la sensibilità del senatore Brignone nel rispondere puntualmente a tutte le osservazioni mi hanno particolarmente colpito. *(Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Vanzo).*

GABURRO *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABURRO *(UDC)*. Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, desidero esprimere la viva soddisfazione del Gruppo UDC per questo provvedimento, doveroso e atteso da tempo.

Nel corso di questi anni sono stati presentati diversi disegni di legge da parte di vari colleghi di diverse forze politiche (ricordo, tra gli altri, il disegno di legge Atto Senato n. 202, primo firmatario il collega senatore Eufemi).

Con la soddisfazione, esprimiamo il nostro vivo apprezzamento al relatore, senatore Brignone, per l'impegno competente, paziente e documentato, brillantemente espresso fin dalla precedente legislatura.

Se è vero che l'oggetto del provvedimento in esame riguarda in maniera specifica lo stato giuridico dei docenti, è difficile evitare ogni considerazione riguardante il contenuto, l'oggetto dell'insegnamento stesso, proprio per capire meglio i diversi aspetti del provvedimento in esame.

L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche si pone ad uno dei crocevia della collaborazione tra Stato e Chiesa; luogo di confronto culturale, secondo l'intervento del collega Ciccanti, che è

stato riformulato dagli accordi concordatari secondo una nuova identità ed espressione della libertà di scelta e viene oggi ad essere positivamente coinvolto, in questa fase, nel processo di riforma di tutta la scuola che il Governo e la Casa delle Libertà stanno attuando – che abbiamo iniziato ad attuare – con convinzione e senso di responsabilità.

L'insegnamento della religione cattolica è liberamente richiesto dalla quasi totalità del popolo italiano; in questi diciotto anni siamo mediamente su percentuali che riguardano il 90 per cento dei ragazzi, dei giovani e dei genitori che ritengono importante approfondire i fondamenti della nostra civiltà e la religione cattolica come cultura. È ragionevole, come ha spiegato il senatore Gubert, che tale conoscenza debba rientrare a pieno titolo tra gli obiettivi dell'impegno educativo che lo Stato garantisce e sostiene a vantaggio dei propri cittadini.

In base al nuovo Concordato, quello della religione cattolica è un insegnamento di natura culturale ed aiuta a comprendere i fondamenti della nostra civiltà. Non possiamo, ad esempio, muoverci nelle nostre città e visitare chiese senza conoscere nulla della nostra storia: questi messaggi simbolici resterebbero opachi e superficiali.

Lo Stato non si esime dal dire che per la formazione culturale dei cittadini è necessario che si conoscano determinati elementi della storia, della filosofia, della letteratura. Come Dante, Manzoni, i poeti moderni, i filosofi, Aristotele e tanti altri personaggi, anche coloro che hanno diffuso la cultura cristiana nella nostra civiltà hanno oggettivamente un'importanza rilevante.

Lo Stato non si esime dal verificare che gli insegnanti delle diverse materie posseggano veramente i requisiti per farlo, abbiano seguito determinati percorsi formativi, si sottopongano a verifiche e, solo dopo il loro superamento, vengano abilitati ad insegnare la letteratura, la storia, la filosofia e così via.

Se riteniamo che l'insegnamento della religione cattolica come cultura in tutti i suoi aspetti risponda a un diffuso bisogno, non credo che dobbiamo assegnare allo Stato la verifica della capacità di interpretare correttamente ciò che è la religione cattolica.

Quindi, proprio perché la competenza in materia non appartiene allo Stato, è giustificata veramente ed opportunamente la collaborazione con la Chiesa cattolica, la quale riconosce l'idoneità o meno a rappresentare correttamente agli alunni, ai giovani che lo hanno scelto, il contenuto di tale cultura cristiana che è a fondamento della nostra civiltà.

Se riconosciamo che i contenuti sono importanti e che è importante che la verifica sia effettuata da un'autorità competente, è giunto il momento che finisca la penalizzazione degli insegnanti che hanno dimostrato tale competenza e che propongono tali contenuti.

Il disegno di legge in esame consente finalmente di rendere un po' di giustizia a questa categoria di insegnanti, che sono sempre stati esclusi anche dai provvedimenti di consolidamento del precariato. La presenza di questo insegnamento nella scuola non è insignificante, né marginale, ma anzi concorre in maniera originale con le altre discipline a promuove il

pieno sviluppo della personalità degli allievi, a favorirne la formazione di un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, per dare specifiche risposte ai bisogni di significato di cui gli allievi stessi sono portatori, abituandoli a comunicare sul piano dei valori fondamentali, sempre in dialogo con le differenti fedi religiose e culture.

Proprio di fronte al processo di riforma della scuola, l'insegnamento religioso e l'insegnante di religione contribuiscono, a maggior ragione, a promuovere una scuola aperta, multiculturale, multietnica e di qualità, nella consapevolezza che una scuola aperta non può essere privata della presenza di una componente culturale tanto rilevante. Garantire maggiore stabilità professionale agli insegnanti di religione cattolica significa favorire la qualità stessa del loro insegnamento; non è solo il riconoscimento di un diritto, ma anche una garanzia per la pubblica amministrazione e per la scuola italiana.

Noi dell'UDC siamo soddisfatti, insieme ai colleghi della Casa delle Libertà e a parti non marginali della minoranza, che avremmo sperato ancora più ampie. Anche perché continuiamo a sperare che i filoni più moderni e innovativi della cultura laica e socialista sappiano confrontarsi in termini nuovi, superando il vecchio modello dello scontro ideologico.

In conclusione, dopo troppi anni di precariato assurdo e inaccettabile per migliaia di lavoratori, noi dell'UDC approviamo con convinzione un provvedimento doveroso, significativo e atteso dalla società italiana, oltre che da migliaia di insegnanti che partecipano a pieno titolo all'impegno educativo della scuola e che in tutto questo tempo hanno contribuito a migliorarne la qualità dell'offerta formativa, con un servizio reso agli studenti e alle famiglie, che con libera scelta, espressa e rinnovata ogni anno, continuano a richiedere alla scuola pubblica italiana a stragrande maggioranza, quasi all'unanimità, l'insegnamento della religione cattolica.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,55).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877)

ORDINE DEL GIORNO

G1 (testo 2)
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,

premesso che:

tanto l'Italia quanto le relazioni internazionali sono caratterizzate da uno sforzo verso il dialogo interreligioso;

la libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona è garantita a tutti in conformità alla Costituzione e alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai princìpi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia;

la libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico e comprende altresì il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna ed ancora di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole;

visti gli articoli 7 e 8 della Costituzione della Repubblica;

preso atto degli orientamenti e degli sforzi intrapresi della Chiesa cattolica tesi a costruire con forza il dialogo interreligioso,

impegna il Governo a provvedere affinchè:

nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione venga impartito nel rispetto della libertà di coscienza e delle pari dignità;

le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla storia delle religioni.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

EMENDAMENTI

1.100
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni e della storia delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.

1.110
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA
Improcedibile

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro» *con le seguenti:* «15.003.918 euro per l'anno 2003 e in 45.009.053 euro».

1.101
MALABARBA, SODANO Tommaso
Improcedibile

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati annualmente in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto

stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnamenti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico».

1.102

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di ogni ordine e grado», *aggiungere le seguenti:* «impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa,».

1.103

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro» *con le seguenti:* «15.003.918 euro per l'anno 2003 e in 45.009.053 euro».

1.2

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «inseriti nei ruoli di cui al comma 1» *con le seguenti:* «nominati ai sensi della legislazione vigente».

1.104
MALABARBA, SODANO Tommaso
Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «inseriti nei ruoli di cui al comma 1» *con le seguenti:* «nominati ai sensi della legislazione vigente».

1.105
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «inseriti nei ruoli di cui al comma 1» *con le seguenti:* «nominati ai sensi della legislazione vigente».

1.106
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «salvo quanto stabilito dalla presente legge» *con le seguenti:* «per quanto compatibili con la presente legge».

1.3
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA
Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico previsti» *aggiungere le seguenti:* «per gli insegnanti a tempo indeterminato».

1.107
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Id. em. 1.3

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico previsti» *aggiungere le seguenti:* «per gli insegnanti a tempo indeterminato».

1.4
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA
Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.108
MALABARBA, SODANO Tommaso
Id. em. 1.4

Sopprimere il comma 3.

1.109
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Id. em. 1.4

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

EMENDAMENTI

2.2
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA
Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

2.100
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

2.101
MALABARBA, SODANO Tommaso
Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

2.102
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione cattolica).* – 1. Per ogni anno scolastico i posti di insegnamento, con orario settimanale di lezione inferiore a quello in vigore per gli insegnanti a

tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico, non possono superare il 30 per cento del totale dei posti di insegnamento previsti per il medesimo anno scolastico.

2. Il trattamento economico e quello previdenziale del personale docente di cui al comma 1 sono rapportati all'effettivo orario di servizio prestato».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Accesso ai ruoli)

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a)*, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a)*, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

EMENDAMENTI

3.100

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Reclutamento)*. – 1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento».

3.102

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Reclutamento)*. – 1. Ai fini del reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, le autorità ecclesiastiche responsabili del reclutamento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento concorsuale per soli titoli».

3.1

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Sost. id. em. 3.102

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Reclutamento) – 1.* Le autorità ecclesiastiche responsabili del reclutamento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento concorsuale per soli titoli.».

3.2

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.»

3.103

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 3.2

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento».

3.3

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno superato il concorso; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso».

3.104

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sost. id. em. 3.3

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La graduatoria di coloro che hanno superato il concorso è compilata dalle Commissioni giudicatrici; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso».

3.105

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «valutando, oltre al risultato» *fino alla fine del periodo.*

3.106

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 9, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3,» *ed in fine, sopprimere le parole da:* «purché non si fruisca» *fino alla fine del comma.*

3.4

PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva» *con le seguenti:* «rientri nelle fattispecie».

3.5
PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE
Respinto

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso».

3.107
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Id. em. 3.5

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinata-

mente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

EMENDAMENTI

4.1

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *(Mobilità)* – 1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col medesimo Ordinario».

4.100

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Mobilità).* – 1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso da parte degli stessi del riconoscimento dell'idoneità dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col medesimo Ordinario».

4.101
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, nell'ambito dei rispettivi insegnamenti, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola».

4.102
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.103
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Agli insegnanti di religione cattolica non si applicano le disposizioni concernenti la mobilità professionale verso insegnamenti diversi da quello per il quale sono stati assunti in virtù della idoneità diocesana prevista dalle norme concordatarie».

4.104
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.105
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'insegnante di religione cattolica, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contra-

zione dei posti di insegnamento, può fruire, nel caso dell'esubero, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente all'insegnamento di religione cattolica, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.2

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata revocata l'idoneità, che si trovino in condizioni di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione e mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

4.106

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «a tempo indeterminato, al quale» *aggiungere la seguente:* «non» *e sostituire la parola:* «ovvero» *con la seguente:* «e».

4.3

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «contrazione dei posti di insegnamento,» *aggiungere le seguenti*: «ivi compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti nell'ambito diocesano,».

4.107

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «per l'insegnamento richiesto» *inserire le seguenti:* «, ivi inclusa l'abilitazione prescritta per l'insegnamento a cui si accede,».

4.4

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, TONINI

Id. em. 4.107

Al comma 3, dopo le parole: «per l'insegnamento richiesto» *inserire le seguenti:* «ivi inclusa l'abilitazione prescritta per l'insegnamento a cui si accede».

4.5

MONTICONE, ACCIARINI, BASTIANONI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, TONINI

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-*bis.* La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui l'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 10».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, BONAVITA, TURRONI, ZANCAN, BRUTTI Paolo, LONGHI, FLAMMIA

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Insegnamento della storia delle religioni)

1. Al fine del rispetto della dimensione multiculturale e multireligiosa propria della società italiana, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, viene stabilita una modifica ai programmi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in modo da prevedere, nel quadro delle ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici per tale insegnamento, che un terzo dell'orario settimanale venga destinato all'insegnamento della storia delle religioni».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica» aggiungere le seguenti: «e sull'integrazione dei programmi dell'insegnamento della religione».

4.0.101

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Regioni di confine)

1. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera *c)*, del Protocollo addizionale dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera *c)*, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

EMENDAMENTI

5.8
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA
Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

5.100
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

5.101
MALABARBA, SODANO Tommaso
Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

5.14
MONTICONE
Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «continuativamente».

5.102
BOSCETTO
Id. em. 5.14

Al comma 1, sopprimere la parola: «continuativamente».

5.9
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno superato il concorso;

la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.».

5.103

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sost. id. em. 5.9

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La graduatoria di coloro che hanno superato il concorso viene compilata dalle commissioni esaminatrici; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso».

5.15

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, TONINI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche».

5.10

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Id. em. 5.15

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.».

5.11
PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE
Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso.».

5.104
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «è volto unicamente» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e della storia delle religioni».

5.12
FRANCO Vittoria, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La graduatoria di coloro che superano il concorso di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.».

5.13
ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO, MODICA
Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I docenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di

precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3.».

5.105

CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 5.13

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I docenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7 comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

6.1
PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE
Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

6.100
ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria
Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	DDL n. 1877. Emm. 1.4, 1.108 e 1.109, Acciarini e altri; Malabarba e Sodano T.; Cortiana e altri	198	197	002	056	139	099	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1877. Em. 3.100, Malabarba e Sodano T.	197	195	015	046	134	098	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1877. Emm. 4.107 e 4.4, Cortiana e altri; Monticone e altri	198	197	000	068	129	099	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1877. Em. 4.5, Monticone e altri;	199	198	001	069	128	100	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1877. Emm. 5.15 e 5.10, Soliani e altri; Acciarini e altri	197	195	002	064	129	098	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ACCIARINI MARIA.C	F	F	F	F	F
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F		F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	C		F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F		F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M	M
BASSO MARCELLO	M	M	M	M	M
BASTIANONI STEFANO		C	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C			C
BATTAGLIA GIOVANNI			F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	A	F	F	F
BEDIN TINO		C	F	F	F
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	C	A	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	M	M	M	M	M

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BONAVITA MASSIMO		F	F	F	F
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	
BRUTTI MASSIMO			F	F	F
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO		F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F	C	F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F			F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO		C	C	C	C
CASILLO TOMMASO		F			F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C		C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C			
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	C	C	C	C	C
CENTARO ROBERTO					C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F		F	F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO		C	F		

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
COLLINO GIOVANNI	C	C	C		C
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M	M	M
CORRADO ANDREA	M	M	M	M	M
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO			F	F	
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F			F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C			
CURSI CESARE	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C		C	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	C	M	C	C
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F		F	F	F
D'AMICO NATALE		A	F	F	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	C	C	F	F	F
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C		C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO		F		F	F
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M	M	M
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F			
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C
DENTAMARO IDA	M	M	M	M	M
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	M	M	M	M	M

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	F				
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F			F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F			
DONATI ANNA	F	F	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO			C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C
FABRIS MAURO	F				
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	F	F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		F			
FIRRARELLO GIUSEPPE		C	C		C
FLAMMIA ANGELO	M	M	M	M	M
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F				
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO		A	F		
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO		C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
GASBARRI MARIO					F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	F	F		F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	
GRILLO LUIGI	C		C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	C	C	C	C	C
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO		F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	C
IANNUZZI RAFFAELE			C	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS					F
LABELLARTE GERARDO	F	F			F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C
LIGUORI ETTORE	A	A	F	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE				F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	C	A	F	F	F
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F	F	F		
MALAN LUCIO	A	A	F	A	A
MANCINO NICOLA	F	A	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	
MANZIONE ROBERTO	F	A	F		F
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	M
MARINO LUIGI	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	M	M	M	M	M
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO	F				
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	C	C	F	F	F
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	M	M	M	M	M
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F		F	F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	F	F	F	F	F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE		F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	M	M	M	M	M
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA		F	F	F	
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F		F	F	
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C			
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	M	M	M	M	M
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR		A			F
PETRINI PIERLUIGI	F	A	F	F	F
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	M	M	M	M	M
PICCIONI LORENZO	M	M	M	M	M
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F				
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C			
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE		F	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.		A	F	F	
RONCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M
ROTONDO ANTONIO	M	M	M	M	M
RUVOLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
SALERNO ROBERTO	M	M	M	M	M
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
SCALERA GIUSEPPE	C				
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C				
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F		F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	A	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO			C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F
THALER HELGA	C	A	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO	C	A	F	F	A
TOIA PATRIZIA	C			F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO			F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F		
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO	F	F	F	F	F
TURRONI SAURO	F		F	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0413 del 11-06-2003 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
VALLONE GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F		F	F	F
VIZZINI CARLO	M	M	M	M	M
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR			F	F	F
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, degli incarichi di studio, ai dottori Vincenzo Chianese, Mario De Gaetano, Riccardo Faini e Pasquale Giuseppe Stracquadanio e degli incarichi di dirigente ai dottori Michelangelo Bergamini, Marco Fabio Rinforzi e Arrigo Sadun; nell'ambito del Ministero delle comunicazioni, l'incarico di dirigente all'ingegnere Luisa Franchina.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, le comunicazioni concernenti i conferimenti degli incarichi di studio, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al dottor Giuseppe Sarica e, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al dottor Giuseppe De Cillis.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 3 giugno 2003, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Porlezza (Como), Tione degli Abruzzi (L'Aquila), Carinaro (Caserta), Fonte Nuova (Roma), Massa d'Albe (L'Aquila), Algua (Bergamo), Posta Fibreno (Frosinone), Sauze di Cesana (Torino).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti per l'anno 2002 (*Doc*. CXVIII, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 4 giugno 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione

sullo stato di attuazione della predetta legge e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2002 (*Doc*. CXXXV, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

Mozioni

D'IPPOLITO, GUZZANTI, IANNUZZI, ALBERTI CASELLATI, SAMBIN, TRAVAGLIA, BARELLI, SALZANO, ZORZOLI, GRECO, CONTESTABILE, FALCIER, MANFREDI, FASOLINO, CRINÒ, CHIRILLI, ARCHIUTTI, MAINARDI, DE RIGO, PIANETTA, GIULIANO, GENTILE. – Il Senato,

premesso:

che sta per avere inizio il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, importante appuntamento internazionale in occasione del quale le iniziative prese dal nostro Paese assumono una valenza del tutto particolare;

che l'Italia si è candidata ad essere protagonista, insieme ad altri Paesi occidentali, nel processo di ricostruzione economica e sociale dell'Iraq;

che l'Iraq è una delle nazioni arabe più laiche dell'area medio-orientale, con un tasso di scolarizzazione e di cultura più alto che in altre Nazioni limitrofe;

che l'Iraq è storicamente una delle culle della nostra civiltà, la cui posizione strategica, in quanto passaggio obbligato tra Oriente ed Occidente, ne ha positivamente segnato la storia nei secoli scorsi;

che oggi tracce evidenti di questa cultura sopravvivono, nonostante gli oltre 35 anni di dittatura di Saddam Hussein;

che, seppure esistono – nell'Iraq liberato – i presupposti per l'esercizio della democrazia, l'esercizio della stessa – tuttavia – non risulterà automatico, valutata l'educazione in regime di dittatura impartita a più di due generazioni di iracheni;

considerati i seguenti fattori:

l'alto tasso di scolarizzazione sul territorio iracheno;

la sostanziale laicità di quello Stato;

una tradizione all'informazione di stile anglosassone;

una società composta in buona parte da giovani;

la presenza di una buona rete di comunicazioni e di una efficiente struttura organizzativa per giornalisti, fotografi ed operatori televisivi;

la diffusa conoscenza della lingua inglese;

ritenuto:

che una delle più grandi conquiste della democrazia è la libera manifestazione del pensiero, di cui la dialettica giornalistica rappresenta indubitabilmente espressione pregnante;

che, conseguentemente, esiste democrazia piena solo laddove sia possibile esercitare una libera informazione, essendo inscindibile il rapporto democrazia-informazione;

che risulterebbe utile creare al più presto una Scuola di giornalismo a Baghdad, ripristinato l'ordine politico ed amministrativo, per promuovere quel processo di democratizzazione della Nazione, assolutamente necessario nel quadro più complessivo di stabilizzazione dell'area medio-orientale;

che l'Iraq possiede le caratteristiche per realizzare un progetto pilota per l'istituzione di una Scuola di giornalismo, che formi futuri insegnanti e che possa far germogliare pace e libertà, favorendo un diffuso interscambio culturale,

impegna il Governo:

ad istituire una Scuola di giornalismo a Baghdad, che crei nuovi poli di comunicazione nell'area medio-orientale e costituisca occasione di sviluppo di una reale e tangibile opportunità di democrazia per quella popolazione, con evidente ricaduta positiva d'immagine a livello internazionale per le nostre Istituzioni ed il nostro Paese;

a garantirvi un'adeguata presenza femminile, al fine di rafforzare e sviluppare il carattere di laicità democratica del progetto, per la prevedibile positiva sua incidenza sul tessuto sociale iracheno;

a prevedere la creazione di un sito *web* – vero e proprio giornale *on line* –, quale tramite tra le istanze emerse durante i corsi ed il resto del mondo, in un moderno approccio alle tecnologie avanzate di gestione dell'informazione;

a favorire la possibilità di «cooperazione plurale» tra personalità e realtà rappresentative del giornalismo del nostro Paese e dell'Iraq, per assicurare un proficuo scambio d'informazione nel lungo termine.

(1-00162)

Interrogazioni

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTAGNINO, MONTALBANO, ROTONDO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la prima sezione penale del Tribunale di Messina ha condannato in data 15.01.2002 l'ex Presidente della Provincia di Messina, Giuseppe Buzzanca, a due anni e un mese di reclusione per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato);

conseguentemente, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Messina, con provvedimento del 3.4.02, ha disposto la sospensione dalla carica;

successivamente, nel mese di dicembre del 2002 la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riqualificando i fatti contestati, ha condannato il predetto Giuseppe Buzzanca a mesi sei di reclusione per i reati di peculato d'uso (art. 314, secondo comma, del codice penale) e abuso d'ufficio (art. 323 del codice penale), nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena;

immediatamente, in coerenza con il disposto di cui all'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ex Presidente della Provincia di Messina è stato reintegrato nelle funzioni (la sospensione obbligatoria è prevista esclusivamente per il reato di cui all'art. 314, primo comma);

concluso il mandato presso la Provincia Regionale di Messina, il dott. Buzzanca ha partecipato alla recentissima consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco della città di Messina, risultando eletto;

in data 29.05.03 lo stesso è stato proclamato Sindaco e si è insediato immediatamente;

in data 5 giugno 2003, la Suprema Corte di Cassazione, dinanzi alla quale l'interessato aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello, giusta sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, ha rigettato il ricorso proposto dal dott. Buzzanca;

da tale data la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina con la quale il dott. Buzzanca era stato condannato anche per il reato previsto e punito dall'art. 314 codice penale è passata in giudicato;

ai sensi dell'art. 59 del richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione»;

inequivocabilmente, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha condannato il dott. Buzzanca per il reato previsto dall'art. 314 del codice penale (lettera *b* dell'art. 58 del decreto legislativo 267/00) determina la decadenza dalla carica di Sindaco;

in tal caso, infatti, trattandosi di «qualifiche negative» o «requisiti negativi» che il legislatore, nel perseguimento di fini di interesse generale, ha ritenuto di individuare come cause ostative finanche alla partecipazione alla competizione elettorale, l'automatica decadenza dall'ufficio elettivo è disposta dalla legge, senza che risulti necessaria una qualsivoglia valutazione ed opera anche in caso di sospensione condizionale della pena;

tuttavia, il dott. Buzzanca ha già dichiarato alla stampa l'intendimento di continuare a svolgere le funzioni di Sindaco della città di Messina;

non è dato sapere se le Cancellerie della Suprema Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Messina abbiano trasmesso i provvedimenti che attestino il passaggio in giudicato della sentenza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro dell'interno per garantire, con celerità, il rispetto delle procedure previste dall'art. 59 del decreto legislativo 267/00;

se non ritenga di porre fine alla grave situazione di disagio istituzionale e sociale che si è determinata a Messina e che è adeguatamente interpretata dagli organi d'informazione locali e nazionali.

(3-01092)

BAIO DOSSI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, PILONI, MACONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, MAGISTRELLI, TOIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in base a quanto previsto dalla Costituzione italiana e dalle leggi vigenti il carcere svolge una funzione preventiva e rieducativa;

le pene, come previsto dall'art. 27 della Costituzione, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità;

considerato che:

alla Casa Circondariale di Monza dopo mesi di *vacatio* sono stati designati con missione continuativa il dott. Reginaldo Ansidei, in qualità di direttore, e il Comandante di Reparto Lorenzo Netti. È inserito un solo vicedirettore e la pianta organica ne prevede altri due;

il personale attualmente in servizio presso l'istituto ammonta a 408 unità, delle quali 40 sono provvisorie in quanto provengono dal carcere di Lecco e faranno ritorno in sede entro la fine del 2003, al termine dei lavori di ristrutturazione della struttura in cui prestano servizio;

secondo una circolare del Ministero della giustizia il rapporto fra agenti di polizia penitenziaria e detenuti dovrebbe essere di 1 a 2 e che il personale si è visto ridurre drasticamente il pagamento delle ore di straordinario effettuate l'anno scorso passando da 9000 ore effettuate a 5500 ore retribuite;

ci sono 3 educatori in forza alla struttura mentre, sempre secondo una disposizione del Ministero della giustizia, occorrerebbe averne uno ogni 70 detenuti;

non risulta in organico la presenza di alcun mediatore culturale, nonostante la popolazione carceraria sia composta per il 30% da extracomunitari;

la casa circondariale di Monza è stata edificata per una capienza di 350 detenuti e il numero potrebbe essere elevato al massimo a 650, con una massima capienza di 700;

la popolazione carceraria di Monza al 6 giugno 2003 era stimata in 703 unità, tra cui 98 detenuti in regime di alta sicurezza, 51 in quello di protezione, 16 collaboratori di giustizia. Questa situazione fa registrare esuberi collocati nella categoria dei detenuti comuni;

visto il sovraffollamento in alcune stanze i detenuti sono costretti a vivere in condizioni precarie e poco umane;

preso atto che:

la legge finanziaria 2002 ha tagliato i fondi per la fornitura di farmaci e di prestazioni medico-specialistiche nelle case circondariali, riducendoli a un quarto rispetto al passato;

alla Casa Circondariale di Monza i citati tagli finanziari hanno determinato l'impossibilità, in molti casi, di somministrare farmaci appropriati e, in altri, la mancanza assoluta di farmaci;

detti tagli hanno portato anche alla risoluzione della convenzione con neurologo, ginecologo (con 110 donne nella sezione femminile d'età compresa, per la maggior parte, fra i 20 e i 45 anni), dermatologo, oculista e alla drastica riduzione di ore di presenza dello psichiatra,

si chiede di sapere:

quando si intenda nominare i vicedirettori previsti in pianta organica, affinché all'interno della Casa Circondariale di Monza siano rispettati i principi costituzionali che prevedono la detenzione e trattamenti che tendano alla rieducazione del condannato;

se e quali provvedimenti si intenda assumere per sopperire alla carenza delle forze di polizia e a quella di personale socio-educativo e sanitario registrate in questo carcere;

quali misure si intenda adottare per riportare le condizioni di vita all'interno del penitenziario a un livello di umanità e civiltà decente, provvedendo anche al necessario sfollamento di parte della popolazione carceraria;

come si intenda far rispettare nella predetta Casa Circondariale il diritto alla salute garantito dalla Carta Costituzionale e leso dal taglio delle risorse finanziarie, al quale consegue la riduzione di farmaci, di personale medico-specialistico e paramedico a disposizione dei detenuti.

(3-01093)

BONFIETTI. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Considerato che:

si apprende dalla stampa che l'Unione Nazionale Forze di Polizia (UNFP), associazione di cui fanno parte agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, finanzieri, agenti del Corpo forestale e di polizia penitenziaria, sarebbe direttamente collegata con un gruppo di estrema destra, denominato Destra Nazionale; tale gruppo, il cui segretario nazionale, Giuseppe Scarano, è il fondatore dell'UNPF, come si evince dal sito *web* www.destranazionale.it, oltre a lanciare proclami intrisi di razzismo, xenofobia e stolida violenza, avrebbe in progetto di costituire dei «Reparti di protezioni nazionale aventi lo scopo di segnalare alle autorità di polizia qualsiasi azione che gli stessi giudichino reato, e di collaborare con le autorità dello Stato per garantire la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico»;

risulta all'interrogante che uno degli ultimi proclami del gruppo Destra Nazionale recita: «Nei prossimi mesi l'Italia potrebbe essere investita da attacchi di una violenza inaudita da parte dei paesi islamici del bacino del Mediterraneo. La nostra Nazione potrebbe essere distrutta prima ancora che le forze alleate intervengano in ausilio delle forze armate presenti sul territorio. Quanti di loro ci attaccheranno? Basteranno le sole forze armate e di polizia a proteggerci? No. La nostra difesa parte da noi stessi con i Reparti di protezione nazionale che in caso di grave pericolo saranno un valido supporto alle forze armate nazionali»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente del collegamento tra UNFP e il gruppo Destra Nazionale;

se non ritengano opportuno operare con maggiore scrupolo per eliminare rigurgiti reazionari e fascisti all'interno delle Forze di polizia e delle Forze armate che hanno, nel dopoguerra, purtroppo contribuito a legittimare ideologie e pratiche violente, a favore di una più chiara e ampia democratizzazione delle stesse, come previsto e sancito peraltro dalla riforma della polizia e dai valori contenuti nella nostra Costituzione;

se siano a conoscenza dei proclami deliranti del gruppo di estrema destra Destra Nazionale;

quali provvedimenti intendano prendere per sanzionare e per impedire i rapporti del personale della Polizia di Stato e delle Forze Armate con un gruppo che si ispira a principi che all'interrogante appaiono contrari a quelli contenuti nella Carta Costituzionale e dichiaratamente eversivi;

quale conoscenza si abbia dell'esistenza di formazioni denominate «Reparti di protezione nazionale», della loro consistenza e delle attività da essi compiute o di quelle in programmazione per supportare, come essi affermano, le Forze Armate Nazionali;

quali iniziative si intenda adottare per impedire che le azioni preannunciate possano avere luogo.

(3-01094)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERVELLO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che l'intera popolazione di Abbiategrasso e delle città dell'Ovest e del Sud Ovest milanese attendono da tempo il raddoppio della linea ferroviaria Milano – Mortara, indispensabile per assorbire l'intenso traffico pendolare della zona;

tenuto conto di quanto emerso di recente in ordine al finanziamento dell'opera, e in particolare del fatto che mancherebbero i fondi per la realizzazione a regola d'arte del binario doppio fra le località di Albairate e Parona Lomellina;

osservato che tale carenza di fondi, secondo quanto lasciato intendere dalla Italferr, autrice e realizzatrice del progetto, implicherebbe l'attraversamento della città di Abbiategrasso ad una profondità di soli 3 metri e mezzo, il che costringerebbe l'amministrazione civica, per ovvie ragioni di inquinamento acustico, ad innalzare un muraglione alto 3 metri, che taglierebbe in due l'abitato rovinando per sempre la fisionomia di uno dei centri storici più apprezzati e più ricchi d'arte della Lombardia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di elementi di conferma in merito ai timori sopra manifestati e se non intenda prestare la sua attenzione sulla improponibilità assoluta di un tracciato inferiore ad almeno 5 metri di interramento del tratto che attraverserà il centro abitato; si ricorda che la mancata garanzia in ordine a tale necessità si risolverebbe in una grave assunzione di responsabilità da parte della Italferr, della Regione e del Governo per le rispettive competenze.

(4-04702)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie.* – Premesso che con la Raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998 il Consiglio dell'Unione Europea invitava tutti gli Stati membri ad elaborare il contrassegno di parcheggio per invalidi secondo il modello comunitario uniforme descritto nell'allegato del provvedimento stesso da utilizzare in parallelo con i contrassegni rilasciati negli Stati membri;

considerato:

che a tutt'oggi in Italia non è stato ancora dato seguito a tale raccomandazione e che i contrassegni rilasciati agli invalidi non sono quindi riconosciuti negli altri paesi dell'Unione Europea;

che le persone disabili devono beneficiare di tutte le possibili misure intese a favorire il miglior inserimento sociale e professionale;

che l'automobile rappresenta per loro il solo mezzo per spostarsi in modo autonomo,

si chiede di sapere per quale motivo non sia stato dato ancora seguito alla Raccomandazione richiamata in premessa e se non sia il caso di provvedere quanto prima per consentire ai disabili di poter parcheggiare, senza incorrere in sanzioni, nelle aree a loro dedicate in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

(4-04703)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che l'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), prevede la sanzione amministrativa di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 nel caso di fermata o di sosta dei veicoli sui marciapiedi, sui passaggi e attraversamenti pedonali;

visto che nel caso di fermata o di sosta dei veicoli non autorizzati negli spazi riservati alle persone invalide l'articolo richiamato prevede la sanzione amministrativa di una somma da euro 33,60 a euro 137,55;

dal momento che in caso di sosta negli spazi riservati agli invalidi senza autorizzazione la sanzione prevista è minore e che quindi i trasgressori ne approfittano,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni di tale differenza e se non sia il caso di equiparare gli importi delle suddette sanzioni.

(4-04704)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei alla emissione dei titoli di accesso, di cui all'art. 11 del Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, scade il prossimo 30 giugno;

che il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, ha semplificato le modalità di certificazione dei corrispettivi per spettacoli sportivi organizzati da società e associazioni sportive dilettantistiche evitando l'obbligo dell'emissione dei titoli di accesso agli spettacoli mediante i misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate;

che la citata semplificazione è stata estesa, con il comma 37 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche alle associazioni pro loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate:

che il comma 1 dell'art. 92 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente dai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità siano volte, in particolare, alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane;

considerato che vi sono altre associazioni di volontariato come ad esempio quelle di tipo culturale (gruppi teatrali, cori parrocchiali, ecc.) che organizzano durante l'anno una o due manifestazioni e che, secondo

le disposizioni attualmente in vigore, sono tenute ad installare i misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate con conseguenti gravosi oneri,

si chiede di sapere se non sia il caso di prevedere l'estensione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002 richiamato in premessa anche a tutte le associazioni di volontariato di tipo culturale iscritte negli appositi registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

(4-04705)

MELELEO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha delineato un nuovo sistema per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire maggiori benefici in termini di economicità degli acquisti, livelli di servizio dai fornitori e semplificazioni dei processi interni;

che, in esecuzione di quanto sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affidato alla CONSIP s.p.a, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio del fabbisogno di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e la stipula, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, di convenzioni per l'acquisto dei predetti beni e servizi;

che, contrariamente allo spirito della norma, si è potuto riscontrare, specie nel comparto alimentare, che i beni di cui alle convenzioni CONSIP vengono offerti alle amministrazioni a prezzi maggiori rispetto a quelli praticati dai normali rivenditori locali in ragione di percentuali variabili fra il 30 ed il 300% in aumento;

che purtroppo, specie le derrate alimentari, distribuite alle amministrazioni, e, nel caso più lamentato e pubblicizzato, ai militari e alle mense scolastiche, a causa della lontananza del luogo d'acquisto e del trasporto, vengono fornite in stato di evidente deterioramento, come più volte lamentato, con gravi ripercussioni sotto il profilo economico per l'enorme quantità di scarto, e con notevoli rischi sotto il profilo igienico-sanitario;

che tutto ciò ha procurato e procura tuttora specialmente nell'ambito delle Forze Armate grave disagio, notevole malcontento e frequente protesta e astensione dal vitto, ritenuto, come sopra evidenziato, scadente e inadeguato per quantità e qualità;

che questo sistema di approvvigionamento ha generato una forte reazione anche da parte dei fornitori locali di generi alimentari, data l'assurdità che il prodotto locale, genuino, fresco e meno costoso venga sostituito da altro prodotto, proveniente da località lontane, a maggior prezzo e spesso in stato di avanzata e dubbia conservazione;

che, in risposta ad un quesito posto già dal Ministero della difesa, il più colpito da tale assurdo sistema di approvvigionamento, palesemente dannoso sotto il profilo economico, sociale e igienico-sanitario, il Ministero dell'economia ha ribadito l'obbligo di ricorrere alla convenzione con la CONSIP per tutti i prodotti, inclusi quelli alimentari,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra e se abbiano richiesto o intendano richiedere ai propri uffici uno studio comparato sulla veridicità dei risparmi e sulla igienicità, specie dei prodotti alimentari, soggetti a scadenza e deteriorabilità;

se abbiano adottato o intendano adottare un sistema diverso, stabilendo semmai un prezzo di riferimento al quale vincolare i fornitori locali, garantendo costo e genuinità del prodotto; ciò per evitare l'attuale malcontento, limitare la spesa economica e garantire, più di tutto, l'igiene e la salute pubblica nelle collettività destinatarie.

(4-04706)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2000 a firma del Direttore Generale Fabio Mazzocca l'ENAV indiceva gare d'appalto per la realizzazione del nuovo blocco tecnico, torre di controllo e allestimento ATC presso l'Aeroporto di Grottaglie (Taranto);

a due anni e mezzo di distanza non si ha notizia dell'espletamento delle gare;

si è diffusa voce che la somma stanziata (28 miliardi di vecchie lire) sarebbe stata dirottata verso altri aeroporti,

si chiede di sapere se non si intenda fornire informazioni certe sui tempi di espletamento delle gare e sulla persistenza dei finanziamenti.

(4-04707)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01093, dei senatori Baio Dossi ed altri, sulla situazione della casa circondariale di Monza.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 408ª seduta pubblica del 4 giugno 2003, a pagina 51, quarto capoverso, terza riga dell'intervento della senatrice Ioannucci, le parole: «introdotto con legge» devono leggersi: «introdotto con un decreto-legge».